

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 febbraio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2005, n. 14.

Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005-2006 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2005, n. 15.

Disposizioni per promuovere la formazione del catasto delle strade provinciali e comunali Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2005, n. 16.

Azioni pilota per la riqualificazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della Liguria e modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2005, n. 17.

Disposizioni in materia di entrate tributarie Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 ottobre 2005, n. 0330/Pres.

Legge regionale n. 24/1999, art. 13. Nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'A.T.E.R. di Udine Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 ottobre 2005, n. 0334/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1992. Approvazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 ottobre 2005, n. 0335/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 4/1991. Approvazione Pag. 8

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) ... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2005, n. 66.

Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura Pag. 11

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 29.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 - Norme in materia di bonifica.

Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 30.

Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Pag. 16

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 22.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 23.

Rideterminazione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito..... Pag. 20

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 24.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 25.

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio o 2006-2008».

Pag. 29

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2005, n. 14.

Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005-2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 9 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modalità di attuazione deroghe

1. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409 CEE) e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 (Attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) e successive modificazioni, è approvato l'elenco delle specie prelevabili in regime di deroga per la stagione 2005-2006, nei limiti e nelle condizioni di cui ai seguenti commi.

2. Per la specie storno:

- a) limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 15 capi;
- b) limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 135 capi;
- c) periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2006;
- d) modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo oppure in forma vagante;
- e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non più di tre colpi.

3. Per la specie fringuello:

- a) limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore: 10 capi;
- b) limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore: 40 capi;
- c) periodo di prelievo: dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2005;
- d) modi di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo;
- e) mezzi di prelievo: fucile a canna liscia con non più di tre colpi.

4. Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all'art. 27 della legge n. 157/1992.

5. Le condizioni e i limiti di cui alla presente legge sono stati stabiliti secondo le procedure previste dall'art. 19-bis della legge n. 157/92, a seguito di specifico e autonomo procedimento nel quale sono stati valutati i presupposti di fatto e le condizioni di diritto.

6. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 9 novembre 2005

BURLANDO

06R0066

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2005, n. 15.

Disposizioni per promuovere la formazione del catasto delle strade provinciali e comunali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 28 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nello svolgimento delle proprie funzioni di coordinamento e programmazione in materia di viabilità di interesse regionale, detta disposizioni per promuovere l'istituzione dei catasti delle strade da parte degli enti locali, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e dal decreto ministeriale 1° giugno 2001 (modalità di istituzione ed aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni).

Art. 2.

Catasto delle strade

1. Le province e i comuni, ai fini della predisposizione, rispettivamente, del catasto delle strade provinciali e del catasto delle strade comunali, provvedono al rilevamento ed all'aggiornamento dei dati relativi alla rete stradale di propria competenza e all'acquisizione delle informazioni relative allo stato di percorribilità delle strade.

2. Il catasto delle strade è organizzato secondo le modalità tecniche stabilite con il decreto ministeriale 1° giugno 2001.

3. I comuni possono provvedere alla formazione del catasto della viabilità comunale tramite accordi con le province, al fine di istituire un'unica struttura di supporto tecnico operante su base provinciale, lasciando comunque distinti i loro catasti.

Art. 3.

Finanziamento delle attività

1. La Regione concede contributi per la formazione del catasto provinciale e comunale con priorità:

- a) alle province;
- b) ai comuni capoluogo;
- c) ai comuni associati;
- d) ai comuni che stipulano accordi con le province e utilizzano il supporto tecnico fornito dalle stesse ai sensi dell'art. 2, comma 3.

2. Con provvedimento della giunta regionale, in base alla disponibilità finanziaria, sono stabiliti i criteri e le modalità dell'assegnazione delle risorse, tenuto anche conto dell'estensione chilometrica delle strade provinciali e comunali.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005:

- a) prelevamento dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale in conto capitale» di quota pari a € 300.000,00 in termini di competenza e di cassa;
- b) iscrizione all'U.P.B. 5.201 «Interventi per la viabilità» dello stanziamento di € 300.000,00 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 novembre 2005

p. *Il vice-presidente*: COSTA

06R0067

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2005, n. 16.

Azioni pilota per la riqualificazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della Liguria e modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 12 del 28 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione, al fine di orientare e di coordinare le attività e le metodologie inerenti alla materia forestale, alla gestione sostenibile del patrimonio boschivo e delle necessarie infrastrutture connesse, allo sviluppo delle aziende silvo-pastorali, al miglior utilizzo delle superfici agricole abbandonate nonché alla sperimentazione forestale, promuove specifiche azioni pilota per valorizzare la multifunzionalità dei boschi e perseguirne un miglioramento economico, ecologico e sociale, quale importante risorsa naturale a salvaguardia dell'ambiente montano, del territorio, dell'assetto idrogeologico, della ricchezza di biodiversità, nonché per l'attivazione di nuove fonti di energia rinnovabile purché non comportino operazioni di incenerimento dannose per l'ambiente e la salute pubblica e per la difesa dagli incendi.

2. Gli obiettivi della presente legge sono:

a) individuare, in modo programmatico, aree e tipologie di intervento in grado di migliorare e riqualificare l'attività forestale, anche ai fini della salvaguardia dei versanti e per la prevenzione degli incendi boschivi, nonché per la tutela della biodiversità, utilizzando le potenzialità produttive, energetiche, paesaggistiche e turistico-ricreative del bosco e favorendo tra le popolazioni locali la conoscenza delle opportunità economiche offerte dal loro territorio;

b) redigere progetti pilota sostenibili sul piano tecnico ed economico;

c) promuovere accordi, supportati da idonei strumenti, fra i proprietari di boschi pubblici e privati e le imprese, per la creazione e la razionalizzazione di attività volte a mettere in risalto le capacità produttive delle diverse filiere collegate al bosco e la fruibilità del medesimo;

d) attribuire ai progetti di cui alla lettera b) criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Art. 2.

Redazione dei progetti pilota

1. Per conseguire le finalità di cui alla presente legge la Regione emana appositi bandi per la concessione di contributi per lo studio e l'elaborazione di progetti pilota.

2. Possono accedere ai predetti contributi i soggetti pubblici o privati, singoli o associati.

3. I bandi devono contenere:

a) l'ammontare dell'importo a bando;

b) le modalità di presentazione delle istanze da ammettere a bando;

c) la documentazione di base (scheda progettuale) da presentare per accedere alla fase concorsuale;

d) le modalità di ammissione e i criteri di selezione delle istanze;

e) la composizione della commissione incaricata della valutazione delle istanze presentate e della valutazione finale dei progetti definitivi;

f) gli importi massimi a contributo e le modalità di erogazione;

g) il periodo massimo assegnabile per la predisposizione del progetto definitivo;

h) le indicazioni e le modalità di valutazione tecnica dei contenuti del progetto pilota definitivo.

4. La Regione assegna i contributi disponibili per la redazione dei progetti pilota sulla base di una graduatoria compilata dalla commissione di valutazione di cui al comma 3, lettera e), redatta tenuto conto della validità delle impostazioni progettuali preliminari e dell'ampiezza della superficie interessata dallo studio del progetto pilota.

5. Il saldo del contributo di cui al comma 4 è comunque subordinato alla positiva valutazione tecnica del progetto definitivo da parte della commissione di cui al comma 3, lettera e), in misura direttamente proporzionale alla superficie effettivamente interessata dalla progettazione definitiva e nei limiti contributivi ammessi. A tal fine può essere computata anche la superficie per la quale è possibile attivare le procedure e gli effetti di cui all'art. 7 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) come modificato dall'art. 4 della presente legge.

6. Nel caso in cui le somme percepite come acconto fossero superiori al contributo determinato dalla commissione sul progetto definitivo, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione della somma eccedente. È prevista inoltre la revoca dell'intero contributo nel caso in cui il beneficiario non si attenga alle procedure previste dal bando.

7. Il bando di cui al presente articolo è soggetto all'esame di compatibilità da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo.

Art. 3.

Realizzazione dei progetti pilota

1. La giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), approva i progetti pilota definitivi ritenuti meritevoli di realizzazione.

2. Le azioni contenute nei progetti definitivi approvati dalla giunta regionale acquisiscono priorità nell'utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie relative al comparto agro-silvo-pastorale e alle politiche della montagna, nel rispetto delle modalità e nei limiti contributivi previsti e purché non in contrasto con gli strumenti finanziari delle specifiche norme di riferimento.

3. Le procedure di istruttoria e verifica degli interventi previsti nei progetti definitivi approvati sono demandate agli enti competenti per materia secondo quanto previsto dalle vigenti norme di settore.

4. L'approvazione dei progetti di cui al comma 1, ove richiesto e su conforme parere della commissione di valutazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), può costituire dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere. In tal caso i comuni nei cui territori ricadono gli interventi previsti provvedono ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 4/1999 così come modificato dall'art. 4 della presente legge.

5. Gli interventi previsti nei progetti definitivi approvati possono essere attuati anche in deroga agli indirizzi della pianificazione agro-forestale e alle norme vigenti in materia di foreste e di prescrizioni di massima e di polizia forestale, per il periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati attesi. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia vigenti.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 4/1999

1. L'art. 7 della legge regionale n. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Interventi di miglioramento e risanamento*). — 1. Gli enti delegati, qualora ritengano necessario effettuare miglioramenti forestali in aree pubbliche o private, possono intervenire direttamente, previa autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della proprietà, o possono concorrere alla spesa con gli enti locali, singoli o associati, che hanno la disponibilità delle aree di intervento, in misura non superiore al 90 per cento della spesa di intervento.

2. Quando le azioni di cui al comma 1 sono indispensabili per tutela dell'interesse pubblico, per motivi fitosanitari, per rimuovere situazioni di degrado o a seguito di ingenti danni eco-ambientali causati al patrimonio boschivo con connessi rischi di dissesto idrogeologico o di incendi boschivi, l'ente locale o delegato può intervenire direttamente anche in assenza dell'autorizzazione dei proprietari purché, per i terreni interessati, il sindaco del comune abbia emesso ordinanza motivata di risanamento affissa all'albo pretorio e resa nota tramite pubblici proclami e la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e i proprietari medesimi non abbiano dichiarato, entro sessanta giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'ordinanza, di provvedere direttamente all'esecuzione degli interventi di risanamento in conformità alle tipologie e ai tempi stabiliti dall'ente medesimo, fornendo adeguati titoli di garanzia.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati dagli enti delegati compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie loro assegnate dalla Regione.

4. L'eventuale ricavato dalla vendita del legname asportato a seguito degli interventi di cui al presente articolo compete al proprietario del terreno boscato solo nella misura eccedente il costo dell'intervento sul terreno medesimo, rimasto a carico dell'ente locale o delegato.»

2. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 4/1999 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione può autorizzare particolari attività sperimentali anche in deroga alle norme di cui alla presente legge, per un periodo di tempo limitato al conseguimento dei risultati della ricerca e sperimentazione medesime. Sono fatti salvi gli usi e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di salvaguardia vigenti.»

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 all'U.P.B. 4.118 «Interventi a tutela del patrimonio forestale».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 novembre 2005

p. Il presidente: il vice presidente: COSTA

06R0068

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2005, n. 17.

Disposizioni in materia di entrate tributarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 28 novembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Variatione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione

1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 è fissata al 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni.

Art. 2.

Variatione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile:

- a) fino a 13.000 euro 0,90 per cento;
- b) oltre € 13.000 e fino a € 20.000 1,25 per cento,
- c) oltre € 20.000 1,40 per cento.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 novembre 2005

BURLANDO

06R0069

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 ottobre 2005, n. 0330/Pres.

Legge regionale n. 24/1999, art. 13. Nomina della commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi dell'A.T.E.R. di Udine.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, che disciplina la nomina e la composizione delle commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.);

Viste le note prot. n. ALP.5/24057/E/1/6, prot. n. ALP.5/24058/E/1/6, prot. n. ALP.5/24059-E/1/6 e prot. n. ALP.5/24060/E/1/6; del 20 giugno 2005 ed altresì le successive prot. n. ALP.5/27700/E/116 e prot. n. ALP.5/27716-E/1/6 del 20 luglio 2005 della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con le quali è stato chiesto agli enti, alle associazioni ed agli organi previsti dal succitato art. 13 della legge regionale n. 24/1999 di provvedere a designare i rispettivi rappresentanti in seno alla commissione;

Vista la nota prot. n. 2790/05 del 27 giugno 2005 del Tribunale di Udine, con la quale - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il dott. Armando Celledoni;

Vista la nota prot. n. 1005 del 5 luglio 2005 dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), con la quale - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato il dott. Giuseppe Napoli;

Viste le note inviate da SUNIA in data 12 luglio 2005, da SICET in data 28 luglio 2005, da UI-UNIAT in data 9 luglio 2005, da Assocasa in data 8 luglio 2005, da Federcasa in data 14 luglio 2005 e da ANAI-CISAL, pervenuta in data 28 luglio 2005;

Attesa la mancanza di una designazione congiunta da parte delle organizzazioni degli assegnatari, prevista dall'art. 13, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 24/1999, laddove dispone che la succitata commissione è composta, tra gli altri, «da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale»;

Visto l'art. 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modifiche, il quale stabilisce che: «Se i soggetti competenti non provvedono alla designazione entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti; se la designazione spetta ad associazioni sindacali o di categoria il soggetto individuato deve appartenere ad una di tali associazioni»;

Vista la generalità di giunta n. 2188 del 5 settembre 2005, alla luce della quale la giunta regionale ha ritenuto di disporre, da parte di una commissione regionale composta dal direttore centrale ambiente e lavori pubblici dott. Franco Scubogna, dal direttore del servizio edilizia residenziale dott.ssa Fulvia Dotto e da un funzionario della direzione stessa, l'effettuazione di un sorteggio, con modalità specificate nell'allegata relazione alla generalità medesima;

Vista la nota prot. n. ALP.5/33120-E/1/6 del 9 settembre 2005 con la quale è stato individuato nel dott. Giorgio Ursig il funzionario della direzione centrale ambiente e lavori pubblici facente parte della commissione regionale incaricata dello svolgimento del sorteggio;

Visto il verbale del sorteggio, al quale sono stati invitati tutti i rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari maggiormente rappresentative su base regionale con nota prot. n. ALP.5/32593/E/1/6 del 5 settembre 2005, svoltosi in data 9 settembre 2005, e sottoscritto dai membri della commissione regionale sopra menzionata, nonché dai rappresentanti degli assegnatari presenti alla riunione;

Preso atto delle risultanze del sorteggio attestate dal suddetto verbale, da cui si evince che per l'A.T.E.R. di Udine il rappresentante degli assegnatari da nominare è il sig. Franco Ardessi, individuato tra quelli indicati da ANAI-CISAL con la succitata nota;

Vista la nota congiunta prot. n. 255 del 14 luglio 2005 della Confederazione cooperative italiane - Unione regionale, della lega delle cooperative Friuli-Venezia Giulia e dell'Associazione generale cooperative italiane, con la quale - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 24/1999 - è stato designato congiuntamente il p.i. Marco Agostinis;

Viste le dichiarazioni o autorizzazioni prodotte, da parte dei soggetti designati, ai sensi dell'art. 53 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le ulteriori dichiarazioni prodotte, da parte dei soggetti designati, ai sensi del primo comma dell'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come introdotto con l'art. 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ed altresì ai sensi di quanto comunicato con la circolare n. 4 del 28 febbraio 2000;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2223 del 14 settembre 2005;

Decreta:

È nominata la commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, operante presso l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine, nella seguente composizione:

- a) presidente: dott. Armando Celledoni;
 - b) vice-presidente: presidente *pro tempore* dell'A.T.E.R. di Udine o suo delegato;
 - c) rappresentante dell'A.N.C.I.: dott. Giuseppe Napoli;
 - d) rappresentante delle organizzazioni degli assegnatari: sig. Franco Ardessi;
 - e) rappresentante delle cooperative: p.i. Marco Agostinis;
 - f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, il sindaco, o un suo delegato, del comune in cui sorgono gli alloggi.
- Gli incarichi di cui sopra sono conferiti per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 ottobre 2005

ILLY

05R0738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 ottobre 2005, n. 0334/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1992. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 42 del 29 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (legge finanziaria 1992) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti alle Università degli studi, agli enti pubblici, singoli o associati, ai consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sede universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso) e successive modifiche ed integrazioni, il cui art. 30 dispone che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2349 del 23 settembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sede universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 ottobre 2005

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1992 n. 4, art. 33 (Legge finanziaria 1992).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche, previsti dall'art. 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (legge finanziaria 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Struttura competente

1. Secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., l'unità organizzativa responsabile del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 è la direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominata direzione.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

- a) le Università degli studi;
- b) gli enti pubblici, singoli o associati;
- c) i consorzi istituiti per gli studi universitari;
- d) le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4.

Piano di riparto

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo, la direzione predispone il piano di riparto degli interventi ammissibili a finanziamento, nel quale vengono elencati i singoli interventi, secondo i criteri di cui all'art. 5.

2. Al fine di consentire una ripartizione delle risorse finanziarie territorialmente equilibrata, la giunta regionale determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare ad ogni provincia, secondo l'ammontare del fabbisogno segnalato in ciascun ambito provinciale.

3. Le somme che residuano all'interno di ciascun ambito provinciale, sono ripartite tra le province che presentano interventi non ancora finanziati per carenza di risorse, in misura proporzionale all'assegnazione stabilita dalla giunta regionale di cui al comma 2.

4. Il piano di riparto viene suddiviso in una pluralità di elenchi strutturati per ambito provinciale.

5. All'interno di ciascun elenco di cui si compone il piano di riparto, i vari interventi, destinati ad essere realizzati nel medesimo ambito provinciale, vengono elencati in ordine di priorità.

Art. 5.

Criteri di priorità

1. I benefici sono concessi prioritariamente agli interventi che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) cofinanziamento dell'intervento con fondi non regionali;
- b) interventi di adeguamento alle vigenti normativa edilizia di rilievo non marginale e precisamente:
 - 1) adeguamento strutturale;

- 2) prevenzione incendi;
 - 3) adeguamento impianti elettrici e termici;
 - 4) superamento barriere architettoniche;
 - 5) adeguamento antisismico.
- c) completamento di interventi già avviati;
 - d) prosecuzione di interventi già avviati;

2. Gli interventi di adeguamento normativo, di cui al comma 1, lettera b), sono considerati di rilievo non marginale, qualora comportino una spesa che rappresenti almeno il 20 per cento dell'ammontare dell'importo totale dei lavori per i quali viene richiesto il finanziamento.

3. Ai fini della formulazione del piano di riparto, viene data precedenza agli interventi che presentano il maggior numero di caratteristiche.

4. Tra gli interventi che presentano lo stesso numero di caratteristiche, sono preferiti quelli che prevedono il cofinanziamento dell'intervento con fondi non regionali, in ordine decrescente di cofinanziamento.

5. In caso di parità di cofinanziamento dell'intervento con fondi non regionali, ovvero in caso di uguale numero di caratteristiche escluso il cofinanziamento, viene data preferenza agli interventi di adeguamento normativo e, in caso di ulteriore parità, agli interventi di completamento e quindi, da ultimo, a quelli di prosecuzione.

6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione permanga una situazione di parità tra più interventi, viene data preferenza all'intervento per la cui realizzazione viene richiesto il contributo di minor importo.

Art. 6.

Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei contributi sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla direzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. In caso di presentazione a mano fa fede la data apposta dall'ufficio protocollo della direzione.

3. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla direzione entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Nella domanda deve essere specificato se il contributo viene richiesto a sollievo degli oneri derivanti da mutui, oppure nella misura massima del 10 per cento della spesa ammissibile.

5. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto, qualora non sia già in possesso dell'amministrazione procedente;
- b) relazione illustrativa dell'intervento che si intende realizzare;
- c) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento, con l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento con fondi non regionali;
- d) documentazione necessaria ai fini dell'eventuale richiesta di certificazione antimafia, ove dovuta in base alla normativa vigente;
- e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa alla posizione dell'ente in merito al regime I.V.A., nel settore in cui rientra l'intervento oggetto dell'incentivo;
- f) dichiarazione attestante l'inclusione dell'opera da realizzare nell'elenco annuale dei lavori pubblici, nel caso di contributo richiesto per l'esecuzione di lavori pubblici.

Art. 7.

Procedimento per la concessione

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, previa istruttoria effettuata dalla direzione, sono individuati gli interventi ammissibili a finanziamento e viene approvato il piano di riparto.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano di riparto, viene comunicato agli interessati l'esito della procedura.

3. Entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati, i cui interventi risultino finanziabili, presentano la documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo, indicata nell'allegato A del presente Regolamento e specificatamente richiesta nella comunicazione.

4. La direzione si riserva la facoltà di chiedere l'ulteriore documentazione che, nel caso specifico, reputi necessaria ai fini della concessione ed erogazione del contributo.

5. I contributi sono concessi entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione necessaria, che deve essere presentata a mano o inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Nel caso di contributi per l'esecuzione di lavori pubblici o comunque di interesse pubblico, ovvero per l'acquisto di beni immobili, i contributi sono concessi entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'atto di determinazione della spesa ritenuta ammissibile, o dell'atto di valutazione di congruità del prezzo d'acquisto, effettuati dalla struttura tecnica competente, prevista dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 8.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dalla legge regionale n. 14/2002.

Art. 9.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione dei contributi per l'anno 2005 si tiene conto in via prioritaria delle assegnazioni programmate con deliberazione della giunta regionale del 2 settembre 2004, n. 2301.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Allegato A)
(legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, art. 33)

1) Documentazione richiesta ai fini della concessione del contributo per la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici:

a) progetto preliminare, approvato dall'ente, ovvero elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento;

b) indicazione delle specifiche modalità di accreditamento richieste;

c) in caso di contributo richiesto a copertura rate di mutuo da stipulare con la Cassa depositi e prestiti, il c.d. «formale impegno» della Cassa depositi e prestiti, consistente nella manifestazione di interesse concedere il prestito;

d) in caso di contributo richiesto a copertura rate di mutuo da stipulare con un soggetto diverso dalla Cassa depositi e prestiti, la manifestazione di interesse dell'ente creditizio scelto a seguito della valutazione di almeno tre offerte e la documentazione comprovante il compimento ditale procedura di scelta.

2) Documentazione richiesta ai fini della concessione del contributo per l'acquisto di edifici:

a) contratto preliminare d'acquisto dell'immobile;

b) perizia di stima dell'immobile oggetto d'acquisto;

c) indicazione delle specifiche modalità di accreditamento richieste;

d) in caso di contributo richiesto a copertura rate di mutuo da stipulare con la Cassa depositi e prestiti, il c.d. «formale impegno» della Cassa depositi e prestiti, consistente nella manifestazione di interesse della stessa a concedere il prestito;

e) in caso di contributo richiesto a copertura rate di mutuo da stipulare con un soggetto diverso dalla Cassa depositi e prestiti, la

manifestazione di interesse dell'ente creditizio scelto a seguito della valutazione di almeno tre offerte e la documentazione comprovante il compimento ditale procedura di scelta.

3) Documentazione richiesta ai fini della concessione del contributo per il solo acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche, o per la sola progettazione:

a) preventivo analitico della spesa;

b) indicazione delle specifiche modalità di accreditamento richieste;

c) in caso di contributo richiesto a copertura rate di mutuo da stipulare con la Cassa depositi e prestiti, il c.d. «formale impegno» della Cassa depositi e prestiti, consistente nella manifestazione di interesse della stessa a concedere il prestito;

d) in caso di contributo richiesto a copertura rate di mutuo da stipulare con un soggetto diverso dalla Cassa depositi e prestiti, la manifestazione di interesse dell'ente creditizio scelto a seguito della valutazione di almeno tre offerte e la documentazione comprovante il compimento ditale procedura di scelta.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0741

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2005, n. 0335/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 4/1991. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 24, comma 3, della legge regionale 1^o febbraio 1991, n. 4 (legge finanziaria 1991) e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 20 anni, in misura non superiore al 10% della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli enti pubblici, singoli o associati, dei consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, degli enti locali, singoli o associati, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle istituzioni pubbliche e private a carattere culturale ed assistenziale, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso) e successive modifiche ed integrazioni, il cui art. 30 dispone che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2350 del 23 settembre 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 10 febbraio 1991, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 3 ottobre 2005

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, art. 24 (legge finanziaria 1991).

Art. 1.

Contenuti e finalità

1. Il presente Regolamento, nel quadro degli interventi già previsti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18 (Interventi a favore dell'edilizia universitaria), disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi a favore degli enti pubblici, singoli o associati, dei consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, degli enti locali, singoli o associati, delle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura e delle istituzioni pubbliche e private a carattere culturale e assistenziale, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4 (legge finanziaria 1991) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Struttura competente

1. Secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., l'unità organizzativa responsabile del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 è la direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominata direzione.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi:

- enti pubblici, singoli o associati;
- consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari;
- enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
- enti locali, singoli o associati;
- camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- istituzioni pubbliche e private a carattere culturale e assistenziale.

Art. 4.

Iniziativa finanziabili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nell'ambito del territorio regionale.

3. Non sono ammissibili a finanziamento interventi relativi a sale polifunzionali, sale riunioni e locali di analoga destinazione.

Art. 5.

Piano di riparto

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo, la direzione predispone il piano di riparto degli interventi ammissibili a finanziamento, nel quale vengono elencati i singoli interventi, secondo i criteri di cui all'art. 6.

2. Al fine di consentire una ripartizione delle risorse finanziarie territorialmente equilibrata, la giunta regionale determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare ad ogni provincia, secondo la misura del fabbisogno segnalato in ciascun ambito provinciale.

3. Le somme che residuano all'interno di ciascun ambito provinciale, sono ripartite tra le province che presentano interventi non ancora finanziati per carenza di risorse, in misura proporzionale all'assegnazione stabilita dalla giunta regionale di cui al comma 2.

4. Il piano di riparto viene suddiviso in una pluralità di elenchi strutturati per ambito provinciale.

5. All'interno di ciascun elenco di cui si compone il piano di riparto, i vari interventi, destinati ad essere realizzati nel medesimo ambito provinciale, vengono elencati in ordine di priorità, come previsto dall'art. 6.

Art. 6.

Criteri di priorità

1. I benefici sono concessi prioritariamente agli interventi che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- cofinanziamento dell'intervento con fondi non regionali;
- interventi di adeguamento alle vigenti normative edilizia di rilievo non marginale e precisamente:
 - adeguamento strutturale;
 - prevenzione incendi;
 - adeguamento impianti elettrici e termici;
 - superamento barriere architettoniche;
 - adeguamento antisismico;
- completamento di interventi già avviati;
- prosecuzione di interventi già avviati.

2. Gli interventi di adeguamento normativo, di cui al comma 1, lettera b), sono considerati di rilievo non marginale, qualora comportino una spesa che rappresenti almeno il 20 per cento dell'ammontare dell'importo totale dei lavori per i quali viene richiesto il finanziamento.

3. Ai fini della formulazione del piano di riparto, viene data precedenza agli interventi che presentano il maggior numero di caratteristiche.

4. Tra gli interventi che presentano lo stesso numero di caratteristiche, sono preferiti quelli che prevedono il cofinanziamento dell'intervento con fondi non regionali, in ordine decrescente di cofinanziamento.

5. In caso di parità nella misura di cofinanziamento con fondi non regionali, ovvero in caso di uguale numero di caratteristiche escluso il cofinanziamento, viene data preferenza agli interventi di adeguamento normativo e, in caso di ulteriore parità, agli interventi di completamento e quindi, da ultimo, a quelli di prosecuzione.

6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione permanga una situazione di parità tra più interventi, viene data preferenza all'intervento per la cui realizzazione viene richiesto il contributo di minor importo.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei contributi sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla direzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. In caso di presentazione a mano fa fede la data apposta dall'ufficio protocollo della direzione.

3. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla direzione entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto, qualora non sia già in possesso dell'amministrazione procedente;
- relazione illustrativa dell'intervento;
- preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento, con l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento con fondi non regionali;
- documentazione necessaria ai fini dell'eventuale richiesta di certificazione antimafia, ove dovuta in base alla normativa vigente;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa alla posizione dell'ente in merito al regime I.V.A.;
- dichiarazione attestante l'inclusione dell'opera da realizzare nell'elenco annuale dei lavori pubblici, nel caso di contributo richiesto per l'esecuzione di lavori pubblici.

Art. 8.

Procedimento per la concessione

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, previa istruttoria effettuata dalla direzione, sono individuati gli interventi ammissibili a finanziamento e viene quindi approvato il piano di riparto.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano di riparto, viene comunicato agli interessati l'esito della procedura.

3. Entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, gli interessati, i cui interventi risultino finanziabili, presentano la documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo, specificatamente indicata nella comunicazione stessa.

4. I contributi sono concessi entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'atto di determinazione della spesa ritenuta ammissibile, effettuata dalla struttura tecnica competente, prevista dall'art. 56, comma 1, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dalla legge regionale n. 14/2002.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0742

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2005, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 45 del 16 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 26/2005

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione) è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito denominati animali predatori.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 26/2005

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 26/2005 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad un massimo del 50 per cento nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Non è ammesso un contributo superiore a € 26.000,00 per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.»

2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 26/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono stabilite le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili fra le province e le comunità montane.»

3. Il comma 4 dell'art. 2 è abrogato.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2005

1. L'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Contratti assicurativi*). — 1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) agli imprenditori agricoli che esercitano attività di allevamento e che hanno adottato misure di prevenzione contro gli attacchi dei predatori.

2. I contributi sono concessi per contratti assicurativi del patrimonio zootecnico contro i danni subiti dai capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori e consistenti in morte dei capi allevati e aborti.

3. I contributi sono concessi fino ad un massimo dell'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno che supera il 20 per cento della produzione normale nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE e il 30 per cento nelle altre zone. Il contributo è ridotto al 50 per cento per i contratti assicurativi su tutto il valore della produzione.

4. Con il regolamento di cui all'art. 4 sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.

5. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2003, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 26/2005

1. L'art. 4 della legge regionale n. 26/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Regolamento*). — 1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro il 31 marzo 2006, sono individuati, in particolare:

a) i comuni nei quali è stata accertata la presenza di animali predatori di cui all'art. 1, comma 1;

b) le opere di prevenzione attive e passive a tutela del patrimonio zootecnico;

c) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 3, comma 4.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 26/2005

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 26/2005 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Monitoraggio e valutazione*). — 1. Entro il primo semestre di ciascun anno la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente, comprendente tra l'altro:

a) il numero delle domande presentate per tipologia di intervento, con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate;

b) la quantificazione dei contributi erogati per tipologia di intervento con particolare riferimento alle zone montane e svantaggiate.

2. La commissione consiliare competente promuoverà, ai sensi dell'art. 45, comma 1 dello statuto, la valutazione degli effetti della presente legge. In particolare potrà provvedere ad acquisire:

a) la quantificazione e l'analisi dei danni subiti dagli allevatori a causa della morte degli animali attaccati e degli aborti provocati dagli attacchi dei predatori;

b) la comparazione tra l'ammontare dei danni provocati dagli attacchi dei predatori prima dell'attuazione degli interventi previsti e i danni accertati alla fine di ogni anno di intervento;

e) l'acquisizione delle valutazioni dei soggetti coinvolti, tra i quali le associazioni degli allevatori e le organizzazioni professionali agricole, sugli interventi effettuati.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

06R0031

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2005, n. 66.

Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 45 del 16 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge e finalità

1. La presente legge disciplina:

a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura;

b) il rilascio delle licenze di pesca;

c) la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.

2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori ed a tal fine:

a) sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualità;

b) incentivano la multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura;

c) si avvalgono della concertazione con le province e le associazioni di categoria e della consultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie;

d) favoriscono l'autonomia iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

a) i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e l'Unione europea;

b) il programma regionale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'art. 7;

c) il riconoscimento del distretto di pesca;

d) gli interventi di cui all'art. 6 per i quali il programma regionale di cui all'art. 7 individua la necessità di un'attuazione unitaria sul territorio regionale;

e) il rilascio dell'autorizzazione alla pesca a fini scientifici;

f) il rilascio dell'autorizzazione alla pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro di cui all'art. 18 commi 3 e 4.

Art. 3.

Competenze delle province

1. È competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla Regione ed alle sue agenzie. In particolare le province:

a) approvano e trasmettono alla competente struttura della giunta regionale i piani annuali provinciali d'intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti dal programma regionale, nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal programma stesso;

b) gestiscono i piani provinciali;

c) esercitano i controlli tecnici ed amministrativi circa il corretto impiego delle risorse per l'attuazione degli interventi previsti dai piani provinciali;

d) rilasciano, nei limiti determinati dal programma regionale, le licenze di pesca;

e) trasmettono alla competente struttura della giunta regionale, entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi piani, riferita all'anno precedente.

Art. 4.

Competenze delle agenzie regionali

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) recante l'equiparazione degli imprenditori ittici agli imprenditori agricoli, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) esercita le competenze di cui all'art. 3 della legge regionale 10 giugno 1993 n. 37 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale) applicabili allo specifico settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) esercita per il settore della pesca e dell'acquacoltura le competenze di cui all'art. 8, comma 1, lettera a4), ed all'art. 8-bis della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione della agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana).

Art. 5.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

a) attività di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque mediante attrezzi a ciò destinati;

b) pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale, all'esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d'acqua, naturali ed artificiali. È considerata ad ogni effetto pesca marittima la pesca esercitata nelle lagune e nei bacini di acqua salmastra;

c) pesca costiera:

1) pesca costiera locale: attività di pesca esercitata a fini economici da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;

2) piccola pesca artigianale: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto, uguale o inferiore a 12 metri e di stazza inferiore alle 10 tonnellate, entro 12 miglia dalla costa;

3) pesca costiera ravvicinata: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa;

d) pesca professionale marittima: le attività di cattura e prelievo, come definite alla lettera b) esercitate da soggetti abilitati che svolgono tale attività come esclusiva o prevalente in termini di reddito;

e) pesca-turismo: l'attività di cattura e prelievo esercitata a fini economici, da imprenditori ittici singoli o associati in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l'imbarco di persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

f) pesca sportiva in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;

g) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di specie animali e vegetali, in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

j) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata;

k) imprenditore ittico: chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici;

l) associazioni di categoria: le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale ed operanti in Toscana.

Capo II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 6.

A z i o n i

1. Le azioni hanno per oggetto:

a) il monitoraggio e l'identificazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo del settore;

b) la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico e la divulgazione;

c) la promozione, la pubblicità dei prodotti e dei consumi ittici e la promozione di nuovi sbocchi di mercato per gli stessi prodotti;

d) gli interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza nel settore;

e) il miglioramento della qualità dei prodotti;

f) gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo della flotta, l'abbandono definitivo e riconversione delle attività di pesca e gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo degli impianti di acquacoltura;

g) gli interventi di ammodernamento, razionalizzazione e nuova realizzazione di strutture ed infrastrutture di servizio alla pesca ed all'acquacoltura, con particolare riguardo alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali;

h) lo sviluppo della piccola pesca costiera anche attraverso il sostegno alle imprese esercitanti questa tipologia di pesca;

i) l'incentivazione delle attività di pesca-turismo ed ittiturismo;

j) l'assistenza e consulenza rivolte alle imprese di pesca e agli operatori del settore;

k) la formazione professionale indirizzata agli imprenditori ed addetti ai settori della pesca e dell'acquacoltura;

l) i contributi a parziale copertura dei danni a favore dei pescatori e degli acquacoltori singoli o associati che abbiano subito gravi danni a seguito di calamità naturali o di avversità meteo-marine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

m) il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne siano unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca volte:

1) alla promozione e sviluppo dell'associazionismo nel settore finalizzato a migliorare la gestione delle produzioni, migliorarne l'integrazione con la complessiva filiera agro-alimentare, la gestione delle strutture di servizio alla pesca ed all'acquacoltura, il trasferimento di innovazione alle imprese, l'informazione e la divulgazione;

2) all'incentivazione della conversione delle motorizzazioni marine a nuove motorizzazioni a più basso impatto ambientale con priorità per l'utilizzo di carburanti derivanti da produzioni agricole;

3) all'assistenza nella gestione amministrativa delle imprese finalizzata a conseguire la riduzione dei tempi procedurali e la semplificazione amministrativa;

4) alla messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità della filiera ittica;

5) alla sperimentazione di pratiche di pesca responsabile e di attività integrative del reddito derivante dalla pesca, con particolare riguardo alle attività di tutela dell'ecosistema;

6) alla tutela e valorizzazione delle produzioni locali;

7) alla bonifica dell'ecosistema marino con particolare riferimento al recupero di rifiuti dispersi in mare;

n) gli studi e le ricerche inerenti il settore, in particolare orientati a:

1) valutare la consistenza delle risorse biologiche marine interessanti la pesca professionale;

2) promuovere innovazioni tecniche e scientifiche per migliorare la sostenibilità del prelievo, per migliorare la gestione delle risorse, la salubrità dei prodotti, la loro trasformazione e commercializzazione, le condizioni della sicurezza a bordo e l'innovazione aziendale.

Art. 7.

Programma regionale per la pesca e l'acquacoltura

1. La giunta regionale, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) adotta e propone per l'approvazione al consiglio regionale il programma regionale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominato programma.

2. Il programma dispone l'attuazione delle politiche regionali in materia di pesca ed acquacoltura per un periodo corrispondente a quello del piano regionale di sviluppo e si coordina, per l'acquacoltura, con il programma di sviluppo dell'acquacoltura di cui all'art. 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica).

3. La giunta regionale nella redazione del programma tiene conto degli indirizzi e delle proposte espressi dalla commissione di cui all'art. 9.

4. Per la redazione del programma, la giunta regionale si avvale, altresì, delle agenzie regionali ARPAT ed ARSIA secondo le loro rispettive competenze.

5. Il programma, in coerenza con il modello analitico previsto dalla vigente normativa regionale:

a) analizza la situazione del settore in ambito regionale;

b) fissa gli obiettivi che si intendono perseguire ed indica i beneficiari, nell'ambito di quelli individuati dall'art. 8;

c) descrive le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell'art. 6 e ne fissa le priorità;

d) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del programma, specificando in particolare quelle relative alla sua prima annualità;

e) determina la ripartizione delle risorse fra le province conseguente alla definizione di obiettivi criteri ed in relazione alle competenze loro trasferite e le relative procedure di assegnazione;

f) determina il livello percentuale di co-finanziamento da parte dei beneficiari per le diverse tipologie di intervento;

g) indica le fasi della procedura per attivare i diversi interventi e le modalità di monitoraggio del programma;

h) definisce gli eventuali interventi sanzionatori e di revoca dei finanziamenti;

i) definisce la tipologia e le modalità di controllo circa il corretto impiego delle risorse da parte dei soggetti beneficiari pubblici e privati;
j) detta opportuni indirizzi e direttive alle agenzie regionali, in ordine alle loro rispettive competenze nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

6. Il programma indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato, in relazione alle risorse regionali rese disponibili ed a quelle aggiuntive di provenienza comunitaria e nazionale per le quali si prevede l'iscrizione nel bilancio della Regione Toscana.

7. Il programma, tenendo conto degli studi e ricerche di cui all'art. 6, comma 1, lettera n), può definire le strategie di intervento e le relative modalità di attuazione anche in riferimento a:

a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;

b) individuazione di aree marine e di aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento;

c) determinazione di modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite.

8. Il programma stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di pesca, per ciascuna provincia, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono comunque complessivamente superare quelle rilasciate, alla stessa data, dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF), alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, di cui all'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima) tenuti dalle Capitanerie di porto della Toscana e che a tale data risultino in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato ad ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca.

Art. 8.

Beneficiari degli interventi

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

a) gli imprenditori ittici singoli ed associati e le associazioni di categoria;

b) gli enti locali;

c) le agenzie regionali.

2. Se i beneficiari sono enti locali o agenzie regionali e gli interventi rientrano fra i loro fini istituzionali, le risorse sono assegnate in forma diretta; negli altri casi sono assegnate a mezzo di bandi ad evidenza pubblica, conformemente alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

3. Le risorse finalizzate alla realizzazione, da parte delle associazioni di categoria, degli interventi descritti all'art. 6, comma 1, lettere d), k), m) sono assegnate a mezzo di specifiche convenzioni stipulate con le medesime associazioni.

4. Le quote di partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari alla realizzazione degli interventi sono determinate nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

Art. 9.

Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura

1. Con deliberazione della giunta regionale è istituita presso la competente struttura della giunta regionale la commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura, di seguito denominata commissione.

2. La commissione è composta come segue:

a) da un dirigente della direzione generale regionale competente in materia di pesca e di acquacoltura, o da un suo delegato, che la presiede;

b) da tre docenti universitari designati dai rettori delle università di Firenze, Pisa e Siena, esperti nelle tematiche attinenti il settore della pesca e dell'acquacoltura;

c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui territorio siano situati uno o più impianti di acquacoltura;

d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria come definite all'art. 5, lettera l);

e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. La commissione elabora proposte per la predisposizione del programma regionale per le attività di pesca e di acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

Art. 10.

Distretto di pesca e di acquacoltura

1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) è costituito con accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale della pesca e dell'acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l'aggregazione e il confronto degli interessi dei partners e di valorizzare lo sviluppo del settore.

2. La giunta regionale riconosce il distretto, previo parere della commissione di cui all'art. 9.

3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano le province costiere e le province in cui sia situato almeno un impianto di acquacoltura della Toscana e le associazioni di categoria interessate.

4. La giunta regionale determina:

a) i criteri di organizzazione del distretto;

b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto, anche ai fini del suo riconoscimento;

c) la procedura per il riconoscimento del distretto.

5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di mancata definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui al comma 4 lettera b) la giunta revoca il riconoscimento.

Art. 11.

Attività del distretto

1. Il distretto, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 10, svolge le seguenti funzioni:

a) favorisce e rafforza il dialogo e l'interazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che vi hanno aderito, creando le più favorevoli condizioni operative;

b) sostiene e coordina iniziative di marketing promuovendo l'immagine del territorio, del mare e delle produzioni ittiche;

c) promuove attività conoscitive ed informative finalizzate allo studio ed al monitoraggio di problemi a carattere economico, ambientale, territoriale, sociale e culturale;

d) promuove al fine della massima valorizzazione delle risorse disponibili il coordinamento delle varie politiche di gestione del territorio, del mare e di sviluppo del settore;

e) favorisce le iniziative di programmazione negoziata e di patti d'area interessanti l'ambito del distretto;

f) favorisce la stipula di convenzioni fra province aderenti e consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l'attuazione di interventi di competenza delle province e di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto.

2. La competente struttura della giunta regionale, con le risorse di cui all'art. 7, partecipa al finanziamento degli interventi di cui all'art. 6 proposti unitariamente dalle province che aderiscono al distretto volti a promuovere e rafforzare nell'ambito distrettuale la gestione delle risorse e le opportunità presenti.

Capo III

DISCIPLINA DELLA PESCA

Art. 12.

Rilascio delle licenze di pesca

1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza.

2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere sovracomunale del mare territoriale antistante il territorio regionale, sono rilasciate dalle province nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 8 e dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge sostituiscono ad ogni effetto le licenze già rilasciate ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima).

4. Le licenze hanno validità di otto anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili a richiesta dell'interessato. Il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca sono subordinati al pagamento, alle province, degli oneri di concessione fissati dal regolamento di cui all'art. 14 comma 1, lettera a).

5. Per l'esercizio della pesca professionale subacquea la provincia di residenza del pescatore rilascia la licenza annuale, nel rispetto del numero massimo fissato dal programma regionale di cui all'art. 7 e con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

Art. 13.

Registro della pesca professionale

1. Presso le province costiere è costituito il registro dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatarie di licenza di pesca, nel quale si iscrivono coloro che intendono esercitare la pesca professionale.

2. Le condizioni e le modalità generali dell'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello dello stesso e le norme per la sua tenuta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'art. 14, comma 1, lettera a).

3. Le province provvedono, con periodicità semestrale, a trasmettere copie del registro alla Regione Toscana ed al MIPAF, ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di registrazione delle navi da pesca.

Art. 14.

Regolamenti di attuazione

1. La Regione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i seguenti regolamenti di attuazione che disciplinano:

a) le modalità del rilascio delle licenze di pesca e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello del registro e le norme per la sua tenuta;

b) le modalità di esercizio delle attività di pesca professionale, di pesca-turismo, di pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zero, di pesca sportiva, di pesca subacquea, di pesca a fini scientifici, nonché il funzionamento della commissione di cui all'art. 9 e gli oneri di concessione relativi al rilascio ed al rinnovo della licenza di pesca.

Art. 15.

Pesca sportiva

1. Il regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva in mare, che comunque è esercitata senza licenza.

2. È fatto divieto ai pescatori sportivi di commercio del pescato.

Art. 16.

Pesca subacquea

1. La pesca con il fucile subacqueo e con attrezzi similari è consentita ai maggiori di anni sedici.

2. Il regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), stabilisce cautele e modalità da osservarsi nell'esercizio della pesca subacquea.

Art. 17.

Pesca-turismo

1. Nell'attività di pesca-turismo sono ricomprese:

a) lo svolgimento di pesca sportiva mediante impiego degli attrezzi da pesca e secondo i limiti previsti dal regolamento regionale;

b) lo svolgimento della pesca con i sistemi ed attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imbarcazione usata;

c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere, dei laghi e delle acque interne, anche mediante l'offerta di posti letto sia sulle imbarcazioni che nelle abitazioni dei pescatori professionali.

2. L'attività di pesca-turismo è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

Art. 18.

Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zero

1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

2. La pesca del novellame è consentita ai soli fini di ricerca con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

3. La pesca del novellame di sarda (bianchetto), in deroga a quanto previsto dal comma 2, può essere autorizzata dalla competente struttura della giunta regionale per un periodo limitato di ciascun anno, previo parere vincolante del MIPAF rilasciato in conformità all'ordinamento comunitario in materia di permessi di pesca speciali.

4. La pesca di *aphia minuta* (rossetto) e di *spicara smaris* (zero) può essere autorizzata dalla competente struttura della giunta regionale per periodi e zone definiti dal programma regionale di cui all'art. 7, con gli attrezzi e le modalità disciplinati dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

Art. 19.

Pesca a fini scientifici

1. La struttura competente della giunta regionale, su parere dell'ARPAT, può autorizzare le università e gli istituti scientifici riconosciuti ad effettuare a scopo di studio e ricerca scientifica le catture degli organismi marini.

2. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca a fini scientifici sono disciplinate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

Capo IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, alle province.

2. Quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, i pescatori e gli altri addetti alle attività di cui alla presente legge consentono l'ispezione delle navi, dei contenitori, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui abbiano l'uso o la detenzione.

Art. 21.

Sanzioni amministrative

1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da € 600,00 a € 3000,00 per chi esercita la pesca professionale in zone e tempi vietati dal programma e dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), oppure detiene, trasporta o commercia il prodotto di tale pesca;

b) sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2500,00 per chi esercitando la pesca professionale pesca quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b);

c) sanzione amministrativa da € 600,00 a € 3000,00 per chi esercita la pesca professionale con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), oppure detiene, trasporta o commercia il prodotto di tale pesca;

d) sanzione amministrativa da € 1000,00 a € 4000,00 in caso di commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali;

e) sanzione amministrativa da € 600,00 a € 3000,00 per chi esercita la pesca sportiva in violazione dell'art. 15 e del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b);

f) sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2000,00 per chi esercita la pesca subacquea in violazione di quanto disposto dall'art. 16 e dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b);

g) sanzione amministrativa da € 600,00 a € 3000,00 per chi esercita la pesca-turismo in violazione dell'art. 17 e del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b);

h) sanzione amministrativa da € 800,00 a € 3500,00 per chi esercita la pesca e il commercio del novellame in violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 18 e del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b);

i) sanzione amministrativa da € 200,00 a € 1000,00 per chi esercita la pesca a fini scientifici in violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 19 e del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni e all'introito delle somme riscosse sono le province rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio.

Art. 22.

Confisca

1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del pescato, nonché degli attrezzi, esclusa l'imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione.

2. La confisca di cui al comma 1 è disposta con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.

Art. 23.

Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale riferisce al consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura.

2. A tal fine la giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:

a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con Stato, Comunità europea e altre regioni;

b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell'art. 6 con particolare riferimento a quelli svolti tramite convenzioni con le associazioni di categoria;

c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura, numero dei distretti riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese;

d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio o rinnovo della licenza di pesca e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale;

e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro o per la pesca a fini scientifici;

f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo, tipo di infrazione e localizzazione geografica.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2006, si fa fronte tramite l'utilizzo delle risorse allocate nei fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione 2005 alla unità pre-

visionale di base (UPB) n. 741 «Fondi — spese correnti» per l'importo di € 885.747,75 e alla UPB n. 743 «Fondi — spese di investimento» per l'importo di € 2.213.332,25.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Le risorse provenienti dallo Stato finalizzate alle azioni previste dalla presente legge sono allocate in apposito fondo per gli interventi per la pesca professionale e l'acquacoltura e si aggiungono ai finanziamenti previsti dal presente articolo.

Art. 25.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al titolo III e titolo IV della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14 cessano di avere applicazione in Toscana le discipline statali legislative e regolamentari che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti.

4. In sede di prima attuazione della presente legge, la giunta regionale, in deroga a quanto disposto dall'art. 7 comma 2, può proporre al consiglio regionale l'approvazione di programmi annuali.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 dicembre 2005

MARTINI

06R0032

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 29.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 - Norme in materia di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 4 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione della legge regionale n. 30/2004

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. *(Elezioni consortili)*. — 1. Le elezioni del consiglio di amministrazione, trascorso il termine di cui all'art. 15, si svolgono di norma in coincidenza con le elezioni regionali, ed in caso di necessità con le prime elezioni utili politiche, amministrative o europee ed avvengono secondo le modalità stabilite dal regolamento della giunta regionale di cui all'art. 14, comma 4».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 25

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

«*a*) l'approvazione da parte della giunta regionale degli statuti e le loro modifiche;».

2. Dopo la lettera *a*) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 30/2004 è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) il controllo di legittimità da parte della giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali concernenti:

- 1) i bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni;
- 2) i conti consuntivi;
- 3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuzione;
- 4) l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 27

1. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 30/2004 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. I consorzi di bonifica, entro centoventi giorni dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'art. 26, provvedono ad adeguare i loro statuti e ad adottare il piano di classifica degli immobili.».

2. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 27 della legge regionale n. 30/2004 sono abrogati.

3. Il comma 7 dell'art. 27 della legge regionale n. 30/2004 è sostituito dal seguente:

«*7*. I consorzi di bonifica indicano le prime elezioni per il rinnovo degli organi entro centoventi giorni dalla data di approvazione degli statuti da parte della Regione. Tali organi durano in carica per il periodo di tempo che intercorre tra la data di costituzione di tali organi e la data delle prime elezioni politiche, regionali, amministrative o europee ai sensi dell'art. 17-*bis*.».

Art. 4.

Integrazione della legge regionale n. 30/2004

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 30/2004 è aggiunto il seguente:

«*Art. 28-bis. (Soppressione dei consorzi idraulici di scolo e difesa)*. — 1. Sono soppressi i consorzi idraulici di difesa e di scolo che ricadano nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

2. La soppressione degli enti di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

3. Con lo stesso provvedimento il consiglio regionale definisce la successione dei rapporti giuridici ed amministrativi tra organismi soppressi ed i consorzi di bonifica che subentrano nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 dicembre 2005

LORENZETTI

06R0063

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 30.

Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 4 gennaio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in armonia con la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 ed ai sensi dell'art. 14, comma 5, dello statuto, sostiene i diritti dell'infanzia riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. Il sistema favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.

3. La presente legge in particolare:

a) detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, la sperimentazione e il controllo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica che privata;

b) promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia al fine di sostenere il loro percorso di crescita psicofisica, affettiva e di convivenza, attraverso l'incremento di relazioni significative in un ambiente di socialità e di gioco;

c) opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia che l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della stessa.

TITOLO II

SISTEMA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2.

Definizione

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è composto da:

- a*) i nidi d'infanzia;
- b*) i servizi integrativi al nido;
- c*) le nuove tipologie sperimentali di servizi.

Art. 3.

Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all'educazione e del rispetto delle identità culturali e religiose.

2. Il nido d'infanzia ha le seguenti finalità:

- a*) l'educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico;
- b*) il sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli.

3. L'orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le dieci ore giornaliere.

Art. 4.

Servizio integrativo al nido

1. I servizi integrativi sono servizi articolati in formule educative, ludiche e di aggregazione sociale, aperti alle bambine e ai bambini, anche accompagnati da figure adulte.

Sono servizi integrativi:

- a) i centri per bambine e bambini;
- b) i centri per bambine e bambini e famiglie.

2. I centri per bambine e bambini hanno le stesse finalità sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Presso i centri non sono previsti il servizio di mensa e gli spazi per il riposo.

3. I centri per bambine e bambini e famiglie hanno lo scopo di:

- a) accogliere le bambine e i bambini accompagnati da un genitore o da un'altra figura parentale;
- b) favorire la socializzazione e l'attività ludica;
- c) creare e favorire opportunità di incontro e di scambio di esperienze, per gli adulti. La permanenza presso il servizio non può superare le tre ore giornaliere.

4. I centri di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati nelle stesse strutture al fine di favorire l'integrazione.

Art. 5.

Sperimentazione di nuove tipologie di servizi

1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi.

Tra questi la Regione individua:

- a) gli spazi gioco;
- b) i centri ricreativi;
- c) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;
- d) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- e) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.

2. Gli enti locali possono promuovere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunità di educazione, socializzazione e gioco. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento viene avviata la sperimentazione.

3. Il piano triennale regionale di cui all'art. 9, prevede la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia che garantiscano opportunità di educazione, socializzazione e di gioco per bambine e bambini di età compresa tra zero e sei anni.

4. Il piano triennale promuove la continuità fra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione, e definisce le modalità di coordinamento fra le tipologie di sperimentazione.

Art. 6.

Integrazione dei servizi

1. La Regione promuove la continuità tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la scuola anche attraverso la collaborazione tra i soggetti gestori, in un'ottica di coerenza e integrazione degli interventi.

Art. 7.

Volontariato

1. La Regione valorizza e favorisce altresì l'inserimento delle attività di volontariato e promuove la stipula di accordi e convenzioni con le associazioni per la loro partecipazione alle attività ludico-ricreative previste nel progetto educativo.

Art. 8.

Partecipazione delle famiglie.

1. I gestori, pubblici e privati dei servizi all'infanzia, devono promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e gestionali e nella verifica della loro attuazione.

2. Il piano triennale regionale definisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 1.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Art. 9.

Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia

1. La giunta regionale adotta il Piano del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Il Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato Piano triennale, è lo strumento di programmazione regionale del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

3. Il Piano, che ha durata triennale, deve prevedere:

- a) la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversità sociali, etniche, culturali e religiose;
- b) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonché alla verifica della qualità del servizio;
- c) i diritti all'accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini diversamente abili, di quelli con disagi socio-culturali e sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà;
- d) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;
- e) l'omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori;
- f) la continuità con la scuola d'infanzia;
- g) l'applicazione dei criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio.

4. Il Piano triennale definisce:

- a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;
- b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;
- c) il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambine e bambini all'interno di ogni tipologia di servizio per l'infanzia, tenendo conto del numero degli iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi, nonché della presenza di bambine e bambini diversamente abili o in particolari situazioni di disagio;
- d) i criteri generali per l'assegnazione dei finanziamenti;
- e) i criteri per la realizzazione del monitoraggio e la valutazione della qualità;
- f) gli indirizzi per la sperimentazione di programmi ed azioni volti a promuovere l'integrazione tra i servizi per l'infanzia, a migliorarne la qualità, con particolare riferimento alla qualificazione del personale addetto, a promuovere la continuità educativa e diffondere la cultura dell'infanzia nella comunità regionale;
- g) le modalità di partecipazione delle famiglie.

5. La giunta regionale cura il coordinamento dell'attuazione del Piano triennale e del programma annuale di cui all'art. 10; trasmette una relazione annuale alla commissione consiliare competente sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, avvalendosi dell'osservatorio sociale regionale di cui all'art. 37 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

Art. 10.

Programma annuale

1. La giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma annuale, il quale, in attuazione del Piano triennale, prevede:

- a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei comuni singoli o associati;
- b) l'indicazione delle attività programmate nell'art. 9, comma 4;
- c) la determinazione dei finanziamenti.

Art. 11.

Conferenza regionale dei servizi per la prima infanzia

1. La Regione per l'elaborazione del Piano triennale promuove la partecipazione dei comuni e dei soggetti coinvolti nell'ambito della progettazione, gestione e qualificazione dei servizi ed interventi rivolti all'infanzia.

2. Ai fini del comma 1 è istituita la Conferenza regionale della prima infanzia.

3. Della conferenza fanno parte:

a) il Presidente della giunta regionale o l'assessore delegato con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante dell'Università degli studi di Perugia;

c) un rappresentante della direzione scolastica regionale;

d) quattro componenti designati dal consiglio delle autonomie locali;

e) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

f) due componenti designati dal *Forum* del terzo settore;

g) quattro componenti tecnico professionali designati dalle ASL;

h) due componenti designati dalle associazioni dei genitori che partecipano al *Forum* nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14.

i) due componenti degli ambiti territoriali socio-assistenziali, così come definiti dal Piano sociale regionale 2000-2002, designati dalla giunta regionale;

l) due coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia dei comuni designati dal consiglio delle autonomie locali.

4. La conferenza adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Art. 12.

Autorizzazione

1. I comuni autorizzano i servizi di carattere educativo pubblici e privati di cui all'art. 2, nell'ambito del proprio territorio.

2. La giunta regionale disciplina i criteri generali e le modalità per la concessione dell'autorizzazione.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) disporre di strutture con le caratteristiche e gli standard previsti dal Piano triennale di cui all'art. 9;

b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;

c) disporre di una equipe multiprofessionale;

d) disporre di una struttura che garantisca la sicurezza ambientale;

e) disporre di una struttura conforme in termini urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari;

f) disporre di spazi adeguati;

g) disporre di materiali idonei per l'attività pedagogica;

h) disporre di un progetto educativo del servizio;

i) disporre di un regolamento di funzionamento;

l) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il proprio profilo professionale;

m) applicare il rapporto numerico educatori/bambine e bambini iscritti definito dal Piano triennale;

n) applicare, in caso di erogazione dei pasti la normativa vigente, adottando regimi dietetici adeguati, ed attuando gli indirizzi previsti in ambito socio-sanitario, attraverso le tabelle approvate dalla ASL competente con l'indicazione di preferenza per cibi biologici e cibi senza OGM.

4. L'autorizzazione ha durata triennale e può essere rinnovata previa verifica del possesso dei requisiti.

5. La giunta regionale istituisce il registro dei soggetti e dei servizi autorizzati dai comuni.

Art. 13.

Accreditamento

1. La giunta regionale al fine di promuovere la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia definisce la procedura di accreditamento attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati. E istituito inoltre il registro regionale dei soggetti e dei servizi accreditati.

2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici.

3. Per ottenere l'accreditamento il soggetto titolare del servizio deve presentare domanda al comune.

4. L'accreditamento è concesso sulla base dei seguenti requisiti:

a) prevedere il coordinamento di un team pedagogico sulla base di quanto stabilito dall'art. 18;

b) prevedere sistematici interventi di formazione per gli operatori;

c) prevedere un progetto individuale personalizzato per bambine e bambini con particolari esigenze;

d) prevedere la definizione della Carta del Servizio;

e) prevedere la definizione di una programmazione didattica annuale;

f) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso ai servizi di cui all'art. 15 e la partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione sia attraverso la collaborazione con i genitori.

5. L'accreditamento è concesso dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda previo parere obbligatorio espresso dalla commissione regionale di valutazione di cui all'art. 14.

6. Il venir meno dei requisiti previsti al comma 4 è condizione per la sospensione dell'accreditamento.

Art. 14.

Commissione regionale di valutazione per l'accreditamento

1. La giunta regionale nomina la commissione di valutazione per l'accreditamento con i seguenti compiti:

a) esprimere parere sulle richieste di accreditamento dei servizi pubblici e privati;

b) fornire attività di accompagnamento e sostegno ai comuni e ai soggetti privati in merito alle procedure di accreditamento dei servizi educativi.

2. La Commissione è composta dai seguenti rappresentanti:

a) il dirigente della struttura regionale competente per i servizi per l'infanzia o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) due tecnici con specifiche competenze pedagogico-educative;

c) un tecnico del settore igienico-sanitario;

d) un tecnico del settore edilizio.

3. La commissione può essere integrata con altre professionalità laddove se ne ravvisi la necessità.

4. Nell'espressione del parere in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15.

Accesso ai servizi

1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi avviene attraverso forme di contribuzione diversificata a seconda delle condizioni economiche e sociali, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di equità e di tutela delle fasce meno abbienti.

TITOLO IV

FUNZIONI DEI COMUNI

Art. 16.

Funzioni dei comuni

1. I comuni concorrono alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.

2. I comuni in forma singola o associata coordinano il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso Piani triennali comunali.

3. I comuni promuovono, all'interno del piano comunale, attività di formazione e di qualificazione dei servizi per l'infanzia nell'ambito del proprio territorio.

4. I comuni, nell'ambito della pianificazione urbanistica, programmano ed individuano le aree da destinare ai servizi di comunità.

5. I comuni curano la mappatura di tutti i servizi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio.

6. I comuni e gli enti gestori dei servizi per la prima infanzia forniscono alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, informazioni e dati statistici sull'attuazione della presente legge.

7. Il comune esercita le funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio.

TITOLO V

PERSONALE DEI NIDI, DEI SERVIZI INTEGRATIVI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Art. 17.

Requisiti, compiti e modalità di lavoro del personale

1. Il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative, da educatori animatori con funzioni ludico-ricreative nelle tipologie di servizi previste all'art. 5, comma 1, lettera a) e lettera b) da personale addetto ai servizi generali.

2. Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:

- a) educare e prendersi cura delle bambine e dei bambini;
- b) strutturare e curare l'organizzazione di spazi, gruppi, materiali, tempi e routine;
- c) partecipare alla programmazione educativa e didattica;
- d) realizzare la continuità educativa;
- e) collaborare al lavoro di rete;
- f) sostenere le competenze genitoriali;
- g) documentare le esperienze.

3. Gli educatori devono offrire alle bambine e ai bambini una molteplicità di stimoli necessari ad accrescere la propria esperienza formativa basata sullo sviluppo armonico della personalità.

4. Gli educatori professionali devono essere in possesso del diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

5. Gli educatori animatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di educatore animatore, rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.

6. Il personale addetto ai servizi generali svolge funzioni di preparazione del cibo, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Tutti gli adulti presenti in un servizio per l'infanzia svolgono una funzione educativa nei confronti delle bambine e dei bambini nel rispetto delle diverse competenze.

7. Il personale addetto ai servizi generali deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

8. Nell'organizzazione dei servizi sono previsti incontri periodici del personale per la predisposizione e la verifica complessiva dell'attività. Deve essere valorizzato il lavoro di gruppo e la collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.

Art. 18.

Coordinamento pedagogico

1. I comuni, in forma singola o associata e gli altri soggetti gestori dei servizi dell'infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione o di altra laurea equiparata, ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004, denominate coordinatori pedagogici.

2. Il coordinatore pedagogico assolve, prioritariamente, ai seguenti compiti:

- a) programmazione educativa;
- b) promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi;
- c) monitoraggio e valutazione della qualità e documentazione delle esperienze;
- d) sperimentazione dei servizi e progetti innovativi;
- e) organizzazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori.

Art. 19.

Formazione degli operatori

1. Gli enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici, degli educatori professionali e degli educatori animatori, promuovono periodicamente la loro partecipazione ad iniziative di formazione, studio e ricerca realizzate dalla Regione, dagli Enti locali e dall'Università.

Art. 20.

Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia

1. La giunta regionale si avvale del centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia, quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione.

2. Il centro provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi per l'infanzia e promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia sul territorio regionale e nazionale.

3. La giunta regionale con proprio atto determina previo parere della competente commissione consiliare, la composizione e il funzionamento del centro.

TITOLO VI

FINANZIAMENTO

Art. 21.

Erogazione dei fondi regionali

1. Il piano annuale definisce le modalità di ripartizione e di accesso ai fondi regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) assegnazione dei contributi, nell'erogazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con priorità alle strutture pubbliche, in base al numero delle bambine e dei bambini iscritti e frequentanti;
- b) qualificazione delle attività volte alla funzione educativa dei servizi, quali aggiornamento e coordinamento degli operatori, studio, ricerca e sperimentazione di forme innovative di organizzazione ed erogazione dei servizi;
- c) finanziamenti per l'acquisizione, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di strutture pubbliche per la prima infanzia.

2. Sugli edifici costruiti o adattati per ospitare servizi per la prima infanzia mediante i contributi previsti dalla presente legge, è costituito vincolo quinquennale di destinazione, a decorrere dall'attivazione del servizio.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento dei contributi di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), per la gestione dei servizi socio-educativi resi da comuni è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 1.305.953,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 944 n.i.).

2. Al finanziamento dei contributi di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), per la gestione dei servizi socio-educativi resi da soggetti privati accreditati si provvede per l'anno 2006 con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 945 n.i.).

3. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 21, comma 1, lettera c), si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 10.2.012, di nuova istituzione, del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Finanziamento delle spese di investimento sulle strutture pubbliche per la prima infanzia» (cap. 6669 n.i.).

4. Al finanziamento degli oneri previsti all'art. 7 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 946 n.i.).

5. Al finanziamento degli oneri previsti all'art. 13 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 300.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 947 n.i.).

6. Al finanziamento degli oneri previsti agli articoli 19 e 20 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 100.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio educativi prima infanzia» (cap. 948 n.i.).

7. Per l'esercizio 2006 al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con le risorse allocate con il bilancio pluriennale 2005-2007, annualità 2006, nella unità previsionale di base 10.1.008 per il finanziamento per le stesse finalità della legge regionale 2 giugno 1987, n. 30 (cap. 950 e 951).

8. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Conferenza regionale prevista all'art. 11 e la Commissione regionale di valutazione per l'accreditamento di cui all'art. 14 non comportano oneri di funzionamento.

10. Al finanziamento del programma annuale di cui all'art. 10 possono concorrere, oltre ai finanziamenti regionali di cui al presente articolo, ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalità da contributi e trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti.

11. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

Norme finali e transitorie

1. Fino all'adozione del Piano triennale e del piano annuale, rimangono in vigore gli standard ed i requisiti previsti dalla legge regionale 2 giugno 1987, n. 30.

2. In sede di prima applicazione il Piano triennale è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I servizi pubblici e privati già operanti adeguano i propri requisiti strutturali, organizzativi e di personale alle norme previste dalla presente legge, entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa.

4. La funzione di educatore professionale e di educatore animatore, di cui all'art. 17, può essere svolta all'interno del sistema integrato dei servizi socio-educativi dai soggetti anche sprovvisti del titolo specifico previsto dallo stesso articolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente. Per tale personale sono previsti appositi corsi di formazione e specializzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto al consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti in tema di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. A tal fine la giunta regionale presenta ogni tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, ed in particolare:

a) il quadro delle attività programmate dai comuni, la determinazione dei contributi erogati e lo stato di utilizzo degli stessi;

b) il quadro dei criteri fissati e delle modalità per la concessione da parte dei comuni dell'autorizzazione dei nuovi servizi per l'infanzia e per il funzionamento di quelli esistenti;

c) l'elenco dei soggetti iscritti ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei registri regionali;

d) le informazioni ed i dati statistici prodotti dai comuni e dagli enti gestori dei servizi per la prima infanzia.

Art. 25.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 30/1987.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 dicembre 2005

LORENZETTI

06R0064

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 22.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 68-bis del 27 dicembre 2005)

(Omissis).

06R0056

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 23.

Rideterminazione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 69 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è elevata al 4,55 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta per i soggetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 446/97 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,75 per cento.

3. L'incremento dell'aliquota non si applica: alle nuove imprese costituite in qualsiasi forma giuridica nel corso degli anni 2006 e 2007, limitatamente ai primi tre periodi d'imposta; alle imprese ed ai lavoratori autonomi che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nella misura di almeno il quaranta per cento rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato relativa ai due anni precedenti, con riferimento al periodo d'imposta nel quale si verificano i presupposti e per tre periodi di imposta immediatamente successivi.

Art. 2.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, è fissata nelle seguenti percentuali applicate per scaglioni di reddito:

- a) fino ad € 12.500,00 - 1,1 per cento;
- b) da € 12.501,00 ad € 15.000,00 - 1,2 per cento;
- c) oltre € 15.000,00 - 1,4 per cento.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i redditi inferiori o uguali ad € 15.000,00 derivanti esclusivamente da pensione ed eventualmente da reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, sono assoggettati all'aliquota dello 0,9 per cento.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 28 dicembre 2005

BASSOLINO

06E0034

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 24.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 69 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni diverse

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 «Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale» è così sostituito: «limitatamente al primo anno di applicazione della legge, il piano annuale degli interventi di cui all'art. 12 è predisposto dal competente settore regionale, una volta acquisite le istanze dei musei e definiti gli interventi promozionali».

2. La legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale» è così modificata:

- a) il comma 3 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio del bilancio, con le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 28/03, nonché, per la eventuale quota rimanente, con i risparmi di spesa derivanti da apposite norme della legge finanziaria o comunque realizzati attraverso la legge di bilancio.»;

- b) l'art. 4 è soppresso;

- c) dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente art. 5-bis:

«Art. 5-bis (*Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale*). — Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale al reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla legge di rimodulazione delle rispettive aliquote è destinato al finanziamento di programmi di ripiano di eventuali disavanzi di gestione prodotti dal sistema sanitario regionale da attuarsi anche attraverso le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 6 della legge regionale n. 28/03.»;

- d) al comma 1 dell'art. 6 dopo la parola «complessivo» eliminare le parole «da realizzarsi con economie».

3. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le società anche di tipo consortile partecipate dalla Regione Campania sono tenute:

- a) ad adeguare la composizione dei propri organi di gestione ad un massimo di cinque consiglieri;

- b) a richiedere l'autorizzazione dell'assemblea dei soci su qualsiasi determinazione gestionale atta ad incidere sul proprio assetto organizzativo e sulle attività correnti e nuove, indicando l'eventuale previsione di spese;

- c) a determinare la spesa complessiva annuale per la retribuzione degli amministratori in possesso di deleghe nei limiti dell'importo di € 60.000,00 con decorrenza dall'anno 2006, oltre, in presenza di utili di esercizio, una quota non eccedente il due per cento degli stessi. Agli amministratori senza deleghe può essere riconosciuto un compenso annuo complessivo nel limite massimo di euro 20.000,00.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3 le società assumono le necessarie deliberazioni assembleari entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale entro il 31 ottobre 2006 invia una relazione al consiglio regionale sullo stato di attuazione di quanto stabilito dalla presente norma. Sono confermate per il triennio 2006-2008 le disposizioni di cui all'art. 25 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15. L'assessore regionale al bilancio entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge è incaricato di procedere ad organica verifica di tutte le società a partecipazione regionale ovvero a partecipazione di enti pubblici regionali. L'assessore, sulla base della predetta revisione, propone alla giunta regionale la messa in liquidazione, ovvero processi di fusione di tutte le società il cui conto economico sia in passivo da almeno due esercizi nonché di quelle ritenute infruttuose.

5. Per i fini di cui al comma 4, le società apportano le necessarie modifiche statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sono confermate per il triennio 2006-2008 le disposizioni di cui alla legge regionale n. 15/05, art. 25, aggiornando annualmente le date del primo periodo del comma 1 dello stesso articolo.

6. La giunta regionale è incaricata dell'esame ed all'approfondimento della gestione delle attività degli enti strumentali regionali, al fine di decidere sulla loro soppressione, con trasferimento delle rispettive competenze alla giunta regionale, in presenza di gravi disfunzioni e diseconomie. Le proposte legislative di soppressione di tali enti sono sottoposte all'esame del consiglio regionale entro il 30 ottobre 2006.

7. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 15 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2003» dopo l'espressione «delle determinazioni di cui all'art. 3 della medesima legge regionale» sono eliminate le parole «e subordinatamente all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 23 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

8. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è sostituito dal seguente:

«1. Per poter esercitare la caccia è dovuta una tassa di concessione regionale istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e prevista dall'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Una quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione di tale tassa è utilizzata per la realizzazione dei fini della presente legge e per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che nell'ambito della programmazione regionale contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, la manutenzione degli appostamenti, di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e

di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero e la riabilitazione di fauna protetta».

9. Il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è soppresso.

10. Sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, le deliberazioni degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Campania, indicate all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960 n. 1042.

11. Il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, è così modificato:

«8. In previsione dell'attuazione del contratto decentrato del personale regionale l'incremento del fondo per le alte professionalità, relativamente alle annualità 2006-2008, è fissato ad una misura non inferiore allo 0,5 per cento del monte salario.»

12. È istituita l'unità previsionale di base 6.23.244 denominata «Alte Professionalità».

13. È istituita l'unità previsionale di base 3.11.242 denominata «Promozione dello spettacolo».

14. Per il triennio 2006-2008 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese relative ad interventi previsti da leggi regionali, individuate dalle leggi regionali 11 agosto 2005, n. 15 - Legge finanziaria 2005 - e 11 agosto 2005, n. 16 - bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 - secondo le unità previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea o a risorse proprie della Regione, con l'articolazione in capitoli, ai sensi dell'art. 18, comma 11, lettera d), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

15. Le quote a carico dell'esercizio 2006 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 nelle relative unità previsionali di base e per gli importi indicati.

16. Quota parte del fondo di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 28/03, non utilizzata nell'anno 2005, pari a 154.789.846 milioni di euro, è iscritta nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ed è destinata ad interventi di interesse sociale ed a spese di investimento, in applicazione dell'art. 1, comma 4, della stessa legge regionale.

17. È istituito un fondo di rotazione per le spese di progettazione per opere pubbliche infrastrutturali a favore delle amministrazioni pubbliche locali, degli enti pubblici economici nei termini e modalità già stabilite per la Cassa depositi e prestiti. A tale fondo è assegnata per il 2006 la somma di € 1.500.000,00 sulla unità previsionale di base 1.1.6.

18. Il cinque per cento dei fondi del bilancio regionale per il finanziamento di opere a tutela delle infrastrutture degli enti locali è destinato per la prosecuzione degli interventi gestionali previsti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.

19. È istituito un fondo d'investimenti per i comuni fino a 5.000 abitanti da destinare a finanziamenti di politiche di sostegno di attività economiche, anche con partecipazioni pubbliche, con preferenza a quelle assunte in forma associata relativa ad investimenti produttivi ovvero destinati a servizi da utilizzare con i criteri della legge regionale n. 51/1978. La relativa spesa pari ad € 5.000.000,00 grava sulla unità previsionale di base 1.82.227.

20. È prevista una ulteriore spesa di € 1.000.000,00 sull'unità previsionale di base 6.23.106 per i comuni tra i 5.001 abitanti e 50.000 abitanti, da corrispondere in relazione all'ampiezza del territorio per una bassa densità abitativa ed una dispersione di centri abitati. Tale disposizione è regolamentata con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 2.

1. All'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, si aggiungono i seguenti commi:

«6. È istituita l'unità previsionale di base denominata - Ripiano dei debiti del servizio sanitario gestito dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere regionali - per complessivi € 170.000.000,00 per l'anno 2006 ed € 170.000.000,00 per l'anno 2007. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche - Irpef, e dell'imposta regionale sulle attività produttive - Irap - il cui gettito è destinato all'unità previsionale di base 4.15.245 istituita con la presente norma.

7. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società regionale per la sanità - So.Re.Sa. S.p.a., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005.

8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa. presenta idoneo piano alla giunta regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all'estinzione dei debiti stessi.

9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l'ipotesi di una eventuale cartolarizzazione.

10. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. delegano la So.Re.Sa., previa delibera di esplicito consenso della giunta regionale, ad effettuare in loro nome e per loro conto, i pagamenti delle situazioni debitorie regolarmente accertate, che siano dovuti per l'esercizio del servizio sanitario.

11. Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. S.p.a. assume a proprio carico l'attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. S.p.a. apposita fidejussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.

12. La So.Re.Sa. S.p.a. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Purpose Vehicle - S.P.V. - di cui alla legge 30 aprile 1999, o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della Regione Campania sono tenute a fornire, su richiesta, alla So.Re.Sa. S.p.a. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente.

13. La So.Re.Sa. S.p.a. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL. o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie.

14. La So.Re.Sa. accerta annualmente la maturata situazione debitoria delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione Campania, mediante apposita relazione. Ai fini di tale accertamento, la giunta trasmette alla So.Re.Sa. i documenti contabili di cui all'art. 29, commi 3 e 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, contestualmente alla loro ricezione. Entro novanta giorni dalla ricezione di tali documenti contabili, la So.Re.Sa. invia alla giunta la prescritta relazione.

15. La So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie.

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espletata, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti.».

Art. 3.

1. I tetti di spesa ed i budget dei costi delle aziende del servizio sanitario regionale sono aggiornati dalla giunta regionale in modo da ridurre la spesa sanitaria del 18,5 per cento nel triennio 2006-2008, di cui almeno il 6,5 per cento nel 2006 rispetto al livello dei costi raggiunto nel consuntivo dell'esercizio 2004; l'obiettivo del 18,5 per cento è rimodulato in funzione del maggiore finanziamento statale eventualmente ottenuto per la sanità.

2. Ai fini del comma 1, la delibera della giunta regionale di programmazione della spesa sanitaria 2006-2008 costituisce aggiornamento della programmazione annuale ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 28/2003, e si applicano per la sua attuazione i controlli e le sanzioni ai direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'art. 8 della stessa legge regionale.

3. La giunta regionale nella predisposizione della delibera di programmazione della spesa sanitaria 2006-2008 adotta una proposta di riparto dei fondi che rispetta il principio di perequazione fra le singole AA.SS.LL., fondato sugli esiti dei controlli di cui al comma 2 e ne dà comunicazione alle commissioni consiliari competenti.

4. I fondi destinati dalla Regione Campania alle università per le attività dei policlinici nel campo della formazione sono trasferiti alle AA.OO. universitarie e da esse amministrati sulla base dei programmi elaborati dai competenti organismi universitari. Le attività specialistiche sanitarie devono essere indirizzate a rispondere alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale. Almeno il dieci per cento dei fondi trasferiti alle università per attività di formazione e ricerca devono essere utilizzati per il potenziamento delle risorse umane e strumentali, finalizzate alla incentivazione delle attività di trapianto di organi.

5. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno accettato la gestione di una farmacia unica di un comune riconosciuto montano, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato pubblicato il bando del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. Sono esclusi dal presente beneficio coloro che hanno usufruito di una precedente sanatoria.

6. È fatto obbligo alle AA.SS.LL. il cui territorio ricade nel bacino idrografico del fiume Sano di effettuare nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge uno studio sull'incidenza di neoplasie nell'area di riferimento. Il coordinamento dell'attività è affidata all'A.S.L. SA1. I risultati dello studio sono inviati all'assessore alla sanità ed alla competente commissione consiliare permanente.

7. L'assessorato alla sanità istituisce un osservatorio sull'incidenza di neoplasie nei territori del bacino idrografico del fiume Sarno, affidando all'Agenzia regionale sanitaria - ARSAN - la realizzazione di un apposito studio propedeutico.

8. È concesso un contributo di € 500.000,00 alla cattedra di citopatologia del dipartimento di scienze biomorfologiche e funzionali del II Policlinico dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» per lo studio di biologia molecolare per i tumori della tiroide. La relativa spesa è prelevata dalla «spesa accentrata» nella U.P.B. 4.15.38.

9. Il centro di ricerca oncologica di Mercogliano è finanziato per un importo di € 10.000.000,00 da imputarsi sulla U.P.B. 4.15.38, di cui € 3.000.000,00 per il 2006, € 2.000.000,00 per il 2007 ed € 5.000.000,00 per il 2008.

10. Nelle more delle indicazioni del piano ospedaliero regionale, il fabbisogno di posti letto per le residenze sanitarie assistite, in riferimento a quanto previsto dalla legge regionale n. 8/2003, art. 8, commi 1 e 2, e art. 24, comma 2, è riferito alle sole strutture pubbliche, precisando che nel calcolo del fabbisogno non sono considerati come posti pubblici esistenti quelli ancora in corso di realizzazione ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1967, n. 88.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la giunta regionale, adotta i disegni di legge per il trasferimento di risorse e competenze per l'attuazione del disposto di cui all'art. 118 della Costituzione relativamente alla gestione delle funzioni amministrative.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare l'ordinamento regionale ai principi fissati all'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nelle more dell'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento amministrativo regionale, le disposizioni normative regionali che attribuiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione si intendono di competenza dei dirigenti.

3. Il presidente, la giunta regionale, i singoli assessori e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per le rispettive competenze, nell'ambito dell'indirizzo politico-programmatico determinato dal consiglio regionale, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi da realizzare; adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano, attraverso un autonomo potere di controllo, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi. Ai dirigenti di settore compete l'adozione degli atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. Gli organi di cui al comma 3 adottano le direttive necessarie al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

5. L'assetto delle competenze di cui al comma 2 può essere derogato con una specifica legge che disciplina organicamente la materia.

6. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. n. 165/2001, nelle more dell'approvazione della legge di riforma di cui al comma 1, si applicano all'ordinamento degli uffici regionali.

7. Il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2002, è così sostituito:

«8. La realizzazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate avviene in ossequio dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, preservando gli equilibri finanziari del bilancio. I dirigenti competenti per materia nelle decretazioni di impegno e di liquidazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate verificano la compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e dell'accertamento delle fonti di finanziamento.»

Art. 5.

1. Le risorse del bilancio regionale destinate al perseguimento delle finalità proprie della politica di sviluppo regionale attraverso investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali, studi di fattibilità e progettazione ed azioni di sistema, che implicano decisioni istituzionali di una molteplicità di soggetti pubblici e privati, sono programmate dalla giunta regionale con modalità atte a garantire il massimo livello di integrazione e di coerenza programmatica e finanziaria con le risorse, comunitarie e nazionali, della politica regionale di coesione.

2. Lo strumento attuativo per il finanziamento degli interventi programmati in adempimento al principio di unitarietà di programmazione e di coerenza di cui al comma 1 è quello degli Accordi di programma-quadro di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», fermo restando la peculiare genesi programmatica di ciascuna fonte.

3. La gestione finanziaria delle risorse destinate al finanziamento degli Accordi di programma-quadro di cui ai commi 1 e 2 deve garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili in coerenza con i principi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e deve essere perseguito l'obiettivo di omogeneizzare, in un solo set di adempimenti procedurali, i diversi sistemi di sorveglianza, valutazione ed attuazione compatibilmente con i vincoli normativi posti dalla realizzazione degli interventi ordinari e di quelli aggiuntivi di coesione.

Art. 6.

1. È istituito un fondo di rotazione allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema integrato regionale dei trasporti ed in particolare del sistema di trasporto ferroviario denominato «Metropolitana regionale», attivato attraverso un capitolo di spesa «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche di sviluppo nel comparto dei trasporti su tutto il territorio regionale».

2. Al fondo è assegnata una dotazione iniziale di € 6.500.000,00 mediante l'accensione di apposito mutuo.

3. La giunta regionale nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilità, stabilisce modalità e criteri per l'accesso al fondo da parte di soggetti regionali e delle imprese che operano nel comparto dei trasporti per l'effettuazione degli investimenti ai sensi della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3.

Art. 7.

1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Campania sono sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione, in conformità a quanto previsto per le aziende sanitarie regionali dalle disposizioni vigenti.

2. L'attività di ricerca degli istituti medesimi, come prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, è soggetta al controllo della Regione alla quale è trasmessa una relazione sull'attività scientifica svolta nel precedente anno ed un rendiconto contabile sulla gestione finanziaria. La relazione è sottoposta all'esame e all'approvazione della giunta regionale ed inviata alle commissioni consiliari permanenti bilancio e sanità.

3. L'organo di indirizzo dura in carica cinque anni ed è composto da cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale alla sanità.

4. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, che a loro volta nominano al loro interno il presidente, designati dalla giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore regionale alla sanità.

5. La giunta regionale non può autorizzare accreditamenti con nuovi centri di riabilitazione e nuovi laboratori di diagnostica clinica fino a quando non è approvato il piano di accreditamento regionale.

Art. 8.

1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle attività produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

2. Il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti, anche facendo ricorso agli accordi previsti dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è istituita nel bilancio nell'ambito 2 - Sviluppo economico - la nuova funzione obiettivo n. 283 denominata «Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale», nonché la nuova U.P.B. 2.83.243 denominata «Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura».

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 2006 con le appostazioni di bilancio dello stesso esercizio finanziario determinati in quaranta milioni di euro, incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di giunta regionale da assumere entro il 31 gennaio 2006. Per gli anni 2007-2008 si provvede con legge di bilancio.

5. L'assessore competente presenta al consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

Art. 9.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006 l'onere da corrispondere per il rinnovo di incarichi di consulenza conferiti dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti, così come definiti dalla legislazione regionale vigente, è ridotto del dieci per cento per incarichi da € 30.000,00 a € 50.000,00, del quindici per cento per incarichi da € 50.001,00 a € 100.000,00, del venti per cento da € 100.001,00 a € 200.000,00 e del venticinque per cento per incarichi oltre euro 200.000,00.

2. La Regione e gli enti da essa dipendenti, come definiti dalla legislazione regionale vigente, nel corso del triennio 2006-2008 non possono conferire incarichi professionali o di consulenza ad uno stesso soggetto, persona fisica o studio professionale, per un corrispettivo complessivamente superiore ad € 250.000,00.

Art. 10.

1. La legge regionale 4 settembre 1974, n. 48, è così modificata:

a) all'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

«La gestione degli asili-nido quali servizi pubblici locali culturali e di carattere socio- educativo privi di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere affidata dagli enti locali, comuni e consorzi comunali, anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.»

b) l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Il personale dell'asilo-nido si distingue in:

a) personale preposto a funzioni educative;

b) personale addetto ai servizi.

Esso è tratto dall'organico del comune o da quello di istituzioni, fondazioni e aziende di servizi dallo stesso costituite. All'assunzione del personale si procede secondo le disposizioni normative vigenti.»

Art. 11.

1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, è così sostituito:

«3. Non hanno l'obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.»

2. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, vengono aggiunte le parole:

«e con le altre leggi regionali adottate ai sensi della stessa.».

3. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17, è così modificato:

«1. Al fine della valorizzazione turistica delle zone interne della Campania sono consentite attività ricettive in case rurali autorizzate dai comuni. Le strutture devono essere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali, in comuni con non più di 10.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento oppure in comuni che ricadono anche parte nelle delimitazioni di parchi nazionali o regionali, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi ma facenti parte della stessa pertinenza di terreno.»

Art. 12.

1. All'art. 5 della legge regionale n. 7/2002, è aggiunto il seguente comma:

«11. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1, se non provvedono agli adempimenti di cui al comma 4, e alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del conto consuntivo sono, nelle persone dei direttori generali, ovvero dei legali rappresentanti ditali enti o organismi, sottoposti a sanzioni pecuniarie nella misura di € 50.000,00.».

2. Il punto 12) dell'art. 5 della legge regionale 1° ottobre 1993, n. 33, è così modificato:

«12) ente parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno».

3. Il riparto delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, destinate ai parchi regionali, tiene conto delle dimensioni territoriali e del numero di abitanti.

4. Le comunità montane possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 3 agosto 1981, n. 55, e non ancora utilizzate. Tali risorse devono essere destinate agli interventi di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 ed in coerenza con i provvedimenti legislativi regionali concernenti le azioni per lo sviluppo dell'agricoltura.

5. Le risorse di cui al comma 4 possono essere utilizzate dalle comunità montane anche per l'esercizio della delega, comprensivo delle spese di personale e di funzionamento nella percentuale massima dell'otto per cento.

Art. 13.

1. Il diritto di prelazione di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, è esercitabile fino all'indizione dell'asta pubblica prevista dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38, dagli enti pubblici che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), comma 3, dell'art. 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18.

Art. 14.

1. La Regione Campania è impegnata a dotarsi entro il 31 dicembre 2006 di un piano di sviluppo regionale ai sensi dell'art. 20, punto 11, dello statuto della Regione Campania. Il piano elaborato dalla giunta regionale è approvato dal consiglio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

2. All'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, dopo la parola «comunitari» sono inserite le parole «e dei fondi FAS».

3. Gli enti che, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono individuati quali soggetti che erogano attività formative e che intendono erogare formazione autofinanziata, devono essere accreditati ai sensi della normativa regionale vigente.

4. Per finanziare la realizzazione di infrastrutture in aree ASI possono essere utilizzati i fondi FAS e POR.

Art. 15.

1. La legge regionale 5 giugno 1975, n. 51, è così modificata:

a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: «organizzazioni nazionali», sostituire fino al punto con le seguenti parole: «componenti del CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o firmatarie di CCNL - Contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti a livello regionale ed in tutte le province della Campania;

b) all'art. 3, lettera a), dopo le parole «piccole imprese», sostituire fino al punto con le parole: «associate certificato dall'INPS - Istituto nazionale di previdenza sociale, sui contributi IVS.»;

c) all'art. 3, lettera b), dopo le parole: «piccole imprese», sostituire fino al punto con le parole: «associate certificato dall'INPS - Istituto nazionale di previdenza sociale, sui contributi IVS.»

Art. 16.

1. Nei finanziamenti 2006 a tutela dell'ambiente afferenti al bilancio regionale devono essere programmate opere a tutela dell'ambiente per la prosecuzione degli interventi gestionali previsti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché dall'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, a favore delle aree del cratere delle province di Avellino e Salerno di cui al contratto d'area della legge regionale n. 10 del 2001, art. 3, comma 8.

2. I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali, di cui alle leggi regionali n. 51/1978, e n. 42/1979, con i piani di riparto 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 sono prorogati di trentosessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e sono cumulabili.

3. Le amministrazioni provinciali e le comunità montane che hanno già utilizzato finanziamenti del Ministero dell'ambiente attraverso assegnazioni regionali per Piani triennali di tutela dell'ambiente - PTTA - possono programmare progetti di prosecuzione delle predette attività ambientali con piani da sottoporre all'approvazione del competente assessorato regionale, mediante utilizzazione di eventuali economie derivanti dall'attuazione del precedente piano triennale nonché dagli stanziamenti di cui all'U.P.B. 1.1.3.

4. Le province delegate in materia di politiche attive del lavoro, ai sensi delle vigenti norme sul trasferimento di deleghe, sono autorizzate a finanziare ed utilizzare anche con risorse regionali, le società di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - agenzie per il lavoro, a prevalente capitale pubblico, già in possesso di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.

Art. 17.

1. All'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

«5. La percentuale massima di contributo ammissibile in conto capitale non può superare il 75 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun intervento ammesso; la quota eccedente il contributo può essere finanziata dai comuni con i fondi della legge regionale n. 51/1978.»

2. All'art. 31 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 26/02 è aggiunto il seguente comma:

«Per la quota percentuale eccedente il contributo eventualmente assegnato dalla Regione, i comuni possono accedere ai fondi della legge regionale n. 51/1978.»

Art. 18.

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11, dopo l'art. 8, viene aggiunto il seguente art. 8-bis:

«1. È istituito presso la presidenza della giunta oppure per delega presso l'assessorato alla sicurezza della giunta regionale, il coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con lo scopo di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale riguardanti tali problematiche e di coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket.

2. Il coordinamento è presieduto dal commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal presidente della giunta regionale.

3. Il commissario è scelto fra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.

4. Il coordinamento è così composto:

a) un rappresentante dell'area di coordinamento regionale alle attività produttive-settore commercio;

b) un rappresentante dell'area di coordinamento sicurezza, enti locali e polizia urbana;

c) un rappresentante dell'area di coordinamento politiche sociali;

d) tre rappresentanti delle associazioni antiracket e fondazione antiusura con sede in Regione.

5. Il coordinamento deve relazionare con cadenza bimestrale alla commissione speciale osservatorio sulla camorra e criminalità organizzata.

6. Il commissario ed i membri del coordinamento restano in carica per cinque anni.»

Art. 19.

1. Alla lettera a), comma 1, art. 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, aggiungere all'elenco delle aree protette regionali: «(13) diecimare».

Art. 20.

1. Al comma 1, art. 20 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, dopo le parole «agli agenti di polizia municipale» inserire le parole «vigili del fuoco».

2. È autorizzata per il corrente esercizio finanziario la spesa di tre milioni di euro per interventi infrastrutturali per la gioventù a gravare sulla U.P.B. 1.1.6.

Art. 21.

1. È istituito un apposito fondo destinato alla copertura dei finanziamenti per enti pubblici, università e sovrintendenze ai beni ambientali e architettonici, in eventuale accordo con la competente curia, per interventi di recupero architettonico di chiese e conventi di valenza storico-monumentali. La giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge sentite le commissioni consiliari competenti, approva i criteri e le modalità, per disciplinare le modalità di accesso a tale fondo da parte dei soggetti di cui al presente comma. Per il 2006 il fondo ha una dotazione di euro 500.000,00, per gli anni successivi è definita dalle leggi di bilancio. Il fondo trova allocazione all'interno della U.P.B. 3.11.32.

2. È istituito un fondo destinato alla ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale appartenente ad enti pubblici da destinare a uso abitativo e per i lavoratori migranti impiegati in agricoltura che risultano essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e che dimostrino di essere alle dipendenze di aziende agricole residenti nell'agro del comune sul cui territorio insistono gli immobili, previa trasmissione della proprietà del bene all'ente territoriale competente. La giunta regionale entro novanta giorni dalla approvazione della

presente legge sentite le commissioni consiliari competenti, approva criteri e modalità, per l'accesso a tale patrimonio abitativo da parte dei lavoratori migranti e le forme di accesso al fondo da parte degli enti pubblici cui appartengono le strutture rurali da recuperare con la suddetta destinazione abitativa. Il fondo cui accedono gli enti pubblici che contraggono apposito mutuo per la finalità di cui al presente comma è destinato alla copertura delle rate di ammortamento del mutuo stesso. Il fondo ha una dotazione per il 2006 di euro 500.000,00. Per gli anni successivi la dotazione è definita dalla relativa legge di bilancio. Il fondo è iscritto alla U.P.B. 1.3.10.

3. È istituito apposito fondo destinato alla copertura delle rate annuali dei prestiti contratti da enti pubblici per interventi di riqualificazione delle aree pubbliche liberate da opere edilizie abusive. La giunta regionale entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge finanziaria, sentite le commissioni consiliari competenti, approva i criteri e modalità per disciplinare l'accesso al fondo. Per il 2006 il fondo ha una dotazione di spesa di € 500.000,00. Per gli anni successivi la dotazione è definita all'interno delle relative leggi di bilancio. Il fondo trova allocazione all'interno della U.P.B. 1.1.6.

Art. 22.

1. All'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 23 «Interventi a favore dei comuni ai quali ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, sono stati trasferiti beni confiscati alla delinquenza organizzata» sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, è istituito un fondo di rotazione con dotazione per l'anno 2006 di euro 500.000,00, per l'anno 2007 di € 500.000,00, per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei piani e studi di cui agli articoli precedenti. Il fondo grava sull'U.P.B. 6.23.106.

4. Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, se questo comprende anche le spese di progettazione.

5. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono tenuti entro novanta giorni dalla consegna dei lavori a versare al fondo di rotazione di cui al comma 3 le somme anticipate dalla Regione.».

2. All'art. 3 della legge regionale n. 23/2003, è aggiunto il seguente art. 3-bis:

«1. La Regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui al comma 4 dell'art. 3 nonché delle spese per gli studi di fattibilità e dei progetti tecnici.

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato un limite di impegno per il 2006 pari ad € 500.000,00 rinviando alle leggi di bilancio lo stanziamento per gli anni successivi.

2. Alle cooperative sociali, alle associazioni *onlus* e alle comunità di recupero, previo parere delle amministrazioni interessate, sono accordati:

a) anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei suddetti piani e studi;

b) fidejussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per la esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento.

3. La relativa spesa è allocata nella U.P.B. 2.66.138.».

Art. 23.

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 28/2003 è aggiunto il seguente comma:

«2. Ai fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2006.».

2. All'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 8/2004, il termine «2002» è sostituito con il termine «2005.».

Art. 24.

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 è così sostituito:

«Sono istituiti i seguenti settori del consiglio regionale:

- 1) Presidenza;
- 2) Segreteria generale del consiglio;
- 3) Settore legislativo, studi e ricerche;
- 4) Settore bilancio e ragioneria;
- 5) Settore personale;
- 6) Settore amministrazione ed economato».

2. I commi 3 e seguenti dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1989 sono così sostituiti:

«Il settore presidenza comprende i seguenti servizi:

- 1) Servizio rapporti con organi e istituzioni;
- 2) Servizio cerimoniale, pubbliche relazioni;
- 3) Servizio ufficio di presidenza;
- 4) Servizio difensore civico;
- 5) Servizio collegio dei revisori dei conti e controllo digestione.

Il settore segreteria generale comprende i seguenti servizi:

- 1) Servizio assemblea;
- 2) Servizio organi consiliari;
- 3) Servizio decisioni amministrative consiliari;
- 4) Servizio resoconti.

Il settore legislativo, studi e ricerche comprende i seguenti servizi:

- 1) Servizio studi legislativi;
- 2) Servizio affari giuridici;
- 3) Servizio documentazione, biblioteca, gestione del servizio informativo.

Il settore bilancio, ragioneria e *status* dei consiglieri comprende i seguenti servizi:

- 1) Servizio bilancio e ragioneria generale del consiglio;
- 2) Servizio *status* dei consiglieri.

Il settore personale comprende i seguenti servizi:

- 1) Servizio gestione del personale;
- 2) Servizio reclutamento e formazione del personale.

Il settore amministrazione ed economato comprende i seguenti servizi:

- 1) Servizio programmi e contratti;
- 2) Servizio gestione beni e servizi».

3. Il comma 2 della tabella A allegata alla legge regionale n. 15/1989 è così sostituito:

«Settori e posizioni di studio e ricerca del consiglio regionale:

- 1) Settore presidenza.

Collaborazione allo svolgimento dei rapporti istituzionali del presidente e degli altri organi consiliari, nonché coordinamento dell'attività dei servizi cerimoniali, pubbliche relazioni, ufficio di presidenza; rapporti con la giunta regionale; difensore civico, collegio dei revisori dei conti e controllo di gestione.

- 2) Settore segreteria generale del consiglio.

Coordinamento dell'area generale istituita con l'art. 2 della presente legge di cui la Tabella A costituisce allegato. Assolvimento di ogni incombenza relativa: alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute del consiglio e delle commissioni e conseguenti adempimenti; alla costituzione e alla rinnovazione degli organi collegiali. Coordinamento dei testi approvati; cura degli adempimenti conseguenti ai provvedimenti adottati ed, in generale, trattazione di tutti gli affari che riguardano il consiglio regionale come organo collegiale; redazione dei resoconti sommari e stenografici delle sedute del consiglio regionale; redazione dei resoconti stenografici delle commissioni consiliari e delle riunioni degli organi collegiali in tutti i casi in cui sia richiesta dalle rispettive presidenze; pubblicazione dei resoconti e degli atti del consiglio.

- 3) Settore legislativo, studi e ricerche.

Assistenza tecnico-giuridica e tecnico-documentaria sugli atti legislativi, normativi ed amministrativi di competenza del consiglio regionale e dei suoi organi nonché dei titolari del diritto di iniziativa legislativa; cura dei rapporti con l'Area «Avvocatura, affari istituzionali e legislativi» della giunta regionale, con gli uffici legislativi dello Stato e delle altre regioni, con le università e con gli istituti giuridici regionali e nazionali. Studi e ricerche di carattere giuridico, economico e sociale, anche con riferimento alla ricerca, analisi ed elaborazione della documentazione regionale e nazionale, legislativa, giurisprudenziale, a supporto dei progetti di legge e degli altri atti consiliari; gestione della biblioteca; impostazione, sviluppo dei progetti di ricerca automatica della documentazione legislativa regionale e di quella amministrativa della Regione e degli enti dipendenti e destinatari di deleghe; formazione ed aggiornamento di basi informative e collegamenti con banche dati operanti in ambito regionale e nazionale; cura dei rapporti per l'acquisizione, la fornitura e lo scambio di programmi di ricerca e di dati.

4) Settore bilancio, ragioneria e status dei consiglieri.

Predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; gestione del bilancio e ragioneria; amministrazione contabile dei consiglieri; amministrazione del fondo di previdenza dei consiglieri.

5) Settore personale.

Predisposizione e conservazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico e all'amministrazione del personale del Consiglio; istruttoria dei ricorsi; organizzazione dei concorsi di assunzione e di quelli interni, nonché di attività e di corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale; impiego del personale ausiliario.

6) Settore amministrazione ed economato.

Amministrazione dei beni mobili e immobili del consiglio o adibiti ad uso del consiglio; inventario ed economato; predisposizione dei contratti; sovrintendenza all'esecuzione dei lavori; organizzazione e gestione dei servizi tecnici di aula, telefonia e gestione delle reti informatiche, centro elaborazione dati, riproduzione dei documenti, gestione dell'autoparco, secondo le norme del relativo regolamento; gestione del fondo economato ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità del consiglio.

4. Nei commi 3 e seguenti della Tabella A allegata alla legge regionale n. 15/1989, le locuzioni «In collegamento con il settore legislativo e documentazione» e «In collegamento con i settori legislativo e documentazione», sono sostituite da: «In collegamento con il settore legislativo, studi e ricerche».

Art. 25.

1. Il titolo II della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, è soppresso.

2. Per le stesse finalità di cui alle norme abrogate e riferite alle assunzioni di giovani apprendisti da parte di imprese artigiane singole o associate a far data dall'anno 2005 è istituito uno specifico regime di aiuto in *de minimis* in conformità al regolamento comunitario 12 gennaio 2001, n. 69, e sulla base di apposito disciplinare da adottarsi sentite le commissioni consiliari competenti da parte della giunta regionale, limitatamente al 2006. Il regime è finanziato con le risorse già stanziare a valere sulla U.P.B. 2.67.151.

3. Per le annualità pregresse riferite agli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003 e 2004, le istanze presentate a valere sulla normativa abrogata sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità da parte degli uffici regionali competenti per materia.

4. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile in Campania, si istituisce uno strumento di agevolazione a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne.

5. La giunta regionale, sentite le commissioni competenti bilancio, attività produttive e pari opportunità è autorizzata ad adottare gli atti ed i provvedimenti necessari a disciplinare ed attuare lo strumento di cui al comma 4.

6. Lo strumento di agevolazione di cui al presente articolo è finanziato con le somme iscritte all'U.P.B. 2.66.143.

7. I termini di cui all'art. 10 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, come modificati dall'art. 14 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, relativi ai contributi assegnati con i piani annuali di finanziamento destinati ai consorzi per le aree di sviluppo industriale ed ai comuni per l'acquisizione e l'infrastrutturazione delle aree e dei piani per gli insediamenti produttivi per gli esercizi finanziari 1999,

2000, 2001 e 2003 sono riaperti e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti termini sono ridotti a novanta giorni decorsi i quali i finanziamenti sono revocati.

8. Sono prorogati i termini di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 10/2001 per cui le attività regionali di erogazione e pagamento di cui al comma 7 sono prorogate al 28 febbraio 2006 ed improcrastinabilmente portate a termine entro tale data per tutte le società che hanno fatto richiesta del saldo finale e del conto gestione nei termini di legge.

9. I consorzi per le aree di sviluppo industriale ed i comuni destinatari di contributi assegnati o concessi con i piani annuali di finanziamento destinati all'acquisizione ed infrastrutturazione delle aree e dei piani per gli insediamenti produttivi per gli esercizi finanziari 1999, 2000, 2001 e 2003, che non sono nelle condizioni tecnico giuridiche amministrative per poter realizzare le opere finanziate nel sito produttivo originario, possono chiedere entro il termine di cui al comma 7, la devoluzione dei medesimi contributi per la realizzazione di altre opere infrastrutturali ricomprese nelle aree con destinazione produttiva e dotate di strumenti urbanistici attuativi approvati.

10. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 avviene con deliberazione dell'ente abilitato e successiva emissione del decreto regionale di conferma da parte del dirigente del settore regionale competente o dirigente suo delegato.

11. È ammesso al fine della realizzazione delle opere finanziate con i piani di riparto di cui ai commi precedenti il ricorso agli strumenti del project financing, di cui all'art. 37-bis e seguenti della legge n. 109/1994, e della società di trasformazione urbana a condizione che sia garantita la destinazione vincolata del finanziamento e la separazione ditali fondi dal patrimonio del soggetto attuatore.

12. Il comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 10/2001 è così modificato: le parole da:

«“L'art. 1...“ a “lettera b)” sono sostituite dalle parole «In esecuzione del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, e successive modifiche ed integrazioni.».

13. Il punto 4) del comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 10/01, è così modificato:

a) dopo le parole «attività di supporto tecnico-amministrativo» sono aggiunte le parole «e finanziario»;

b) le parole «enti locali» sono sostituite con le parole: «enti territoriali».

14. Dopo il punto 4 del comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 10/01 è aggiunto il seguente punto:

«5) Gestione di strumenti finanziari, sotto forma di capitale di rischio e di debito, anche al fine di attivare risorse private e pubbliche da destinare alle iniziative di rafforzamento del sistema produttivo campano, in attuazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e successive modificazioni.».

15. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 sono attuate a seguito di apposita delibera della giunta regionale.

Art. 26.

1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 15/2005, è così modificato:

«2. La presente legge ha effetto decorsi diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente *Bollettino ufficiale*».

2. Il Fondo unico regionale dell'edilizia pubblica iscritto all'U.P.B. 1.3.10 è utilizzabile prioritariamente per il finanziamento di progetti esecutivi cantierabili finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche alternative ed al riutilizzo dell'acqua piovana.

3. I concorsi esterni già banditi dal consiglio regionale ove privi della relativa copertura finanziaria non possono essere espletati.

Art. 27.

1. Per il corrente esercizio finanziario è concesso un finanziamento di € 4.000.000,00 allo scopo di valorizzare e conservare il patrimonio storico, artistico e culturale delle chiese della Regione, non aperte al culto a seguito del sisma del 23 novembre 1980, per i comuni disastri e gravemente danneggiati, come individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981,

22 maggio 1981, 14 settembre 1983 e 7 novembre 1984, mediante utilizzo dei fondi di cui all'Ordinanza ministeriale 29 settembre 2005, n. 3464.

2. La Regione, con delibera di giunta, stabilisce le modalità per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

3. È concesso per l'esercizio finanziario 2006 un contributo di € 200.000,00 alla Scuola di alta formazione - SDOA - di Salerno. Il contributo grava sulla U.P.B. 3.12.112.

4. Gli interventi di cui alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5, sono finanziati per € 500.000,00 sull'U.P.B. 1.1.6.

5. L'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, è così modificato:

«All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per il biennio 2007-2008, quantificato in € 60.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse dell'U.P.B. 3.10.28 di pertinenza della ricerca scientifica.»

6. È istituito il premio «Nicola Romeo» imputando la relativa spesa quantificata in € 250.000,00 sull'U.P.B. 3.11.31. Il premio è disciplinato da apposita delibera della giunta regionale.

7. Al fine di favorire lo sviluppo armonico delle aree industriali della Regione, la giunta regionale è autorizzata ad affidare alla società regionale A.S.C. S.p.a., l'incarico di uno studio di marketing territoriale finalizzato alla definizione di linee di sviluppo del distretto industriale di Grumo Nevano-Aversa, istituito con delibera della Regione Campania n. 59/1997. Alla spesa si provvede con lo stanziamento di € 150.000,00, da imputare sull'U.P.B. 2.66.140.

Art. 28.

1. La Regione Campania istituisce il reddito per la vita a vantaggio delle donne in allattamento. Obiettivo della Regione è adoperarsi per le famiglie disagiate che necessitano di aiuti economici concreti al fine di aiutare le donne in condizioni economiche disagiate che partoriscono nell'anno finanziario 2006.

2. È istituito uno sportello presso i consultori territoriali ai quali fanno riferimento tutte le donne in maternità in possesso dei requisiti specificati nel comma 3. Detti consultori possono accreditarsi affinché l'ARSAN provveda al riconoscimento del loro stato e possa intervenire con i provvedimenti previsti al comma 3.

3. Al fine di rendere possibile un sostanziale aiuto alle donne in maternità che non sono in possesso di un reddito sufficiente ovvero vivono in nuclei familiari con condizioni economiche disagiate, e che per tali condizioni possono vivere la loro condizione di maternità in modo non compatibile con le esigenze e la necessità della maternità medesima ed essere costrette ad interrompere la gravidanza, è previsto il loro censimento nel corso dell'esercizio finanziario 2006 mediante la struttura dell'ARSAN. Con successiva legge regionale, anche al fine dell'utilizzo delle eventuali risorse finanziarie previste dalla legge finanziaria statale 2006 si provvede, in ragione dei dati e del censimento effettuato dall'ARSAN all'impegno delle risorse finanziarie regionali con fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei benefici finanziari. È attribuito all'ARSAN nell'ambito delle competenze di cui all'art. 4 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 25, il compito di individuare mediante il censimento delle donne di cittadinanza italiana e delle donne di cittadinanza extracomunitaria, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, residenti in Campania alla data del 31 dicembre 2005, che sono in stato di gravidanza alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che sono nelle seguenti condizioni economiche o sociali disagiate:

a) in possesso di un reddito personale annuo riferito all'anno 2004 non superiore ad € 25.000,00;

b) in possesso di un reddito annuo del nucleo familiare di appartenenza riferita all'anno 2004 non superiore ad € 40.000,00;

c) particolari situazioni di disagio sociale connesse allo stato di gravidanza - ragazza madre.

4. Le situazioni o condizioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 3 possono essere accettate anche mediante la sottoscrizione di dichiarazione di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, suffragato da certificato medico e comunque mediante verifiche e accertamenti da parte dei competenti servizi comunali di assistenza sociale. L'ARSAN provvede

entro la data del 30 aprile 2006 a comunicare alla giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente le risultanze dell'indagine e del censimento di cui al comma 3.

5. La giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge provvede, con proprio atto, sentite le competenti commissioni consiliari, a determinare criteri, modalità e destinatari dell'erogazione.

6. Allo scopo di dare piena attuazione a quanto previsto nel piano regionale amianto, approvato con delibera del consiglio regionale n. 64/2001 per la realizzazione del coordinamento tra ARPAC e dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. ed in ordine alle azioni ad esse rispettivamente assegnate per la tutela della salute dei lavoratori sono destinate le risorse necessarie prelevandole dalla UPB 4.15.38.

7. All'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2003 le parole «superare i 24 mesi» sono sostituite con le parole: «superare i 36 mesi.»

8. All'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2003 dopo le parole «... di cui al comma 1» aggiungere «... anche in presenza di richiesta di ulteriori documenti non previsti al comma 1».

Art. 29.

1. In sede di riparto dei fondi della legge regionale n. 50 del 1985 i comuni che hanno avuto un notevole incremento della popolazione scolastica nell'ultimo biennio hanno diritto al raddoppio del contributo.

2. È concesso un contributo straordinario al comune di Sant'Angelo di Alife per la ristrutturazione dell'immobile di epoca romana denominato «Taverna di Gerace», la somma di € 150.000,00 è stanziata sulla U.P.B. 3.11.32.

3. All'art. 57 della legge regionale n. 10/2001, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«È previsto che possa accedere al fondo l'Ente piccola casa della divina provvidenza cottolengo. Il finanziamento deve essere utilizzato per sviluppare iniziative che mirano al riequilibrio sociale e a prevenire casi di esclusione sociale.»

4. È concesso un contributo straordinario di € 500.000,00 per la predisposizione di un progetto per la realizzazione di un ponte sul Volturno a sud di Capua quale asse viario di collegamento tra la zona ASI del basso Volturno e l'area ASI di Marcianise e Maddaloni, Infrastruttura a supporto del CIRA e del futuro aeroporto intercontinentale di Grazzanise. L'opera è finanziata con i fondi POR.

5. All'art. 57 della legge regionale n. 10/2001, dopo la parola «Napoli» aggiungere le seguenti parole: «nonché le ulteriori Onlus, il cui finanziamento è stato approvato dal consiglio regionale con ordine del giorno nella seduta di approvazione del bilancio».

6. È concesso all'azienda sanitaria locale SA/1 un contributo straordinario di euro cinquemilioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie e di arredi per la messa in esercizio dell'ospedale «Villa Malta» di Sarno, ricostruito ed ultimato a seguito degli eventi alluvionali del maggio 1998, di cui euro tremilioni da appostarsi sull'unità previsionale di base 4.15.38 e da finanziare con l'unità previsionale di base 13.43.86/E e ulteriori euro duemilioni da finanziarsi con i fondi ex art. 20 della legge n. 67/1988.

7. È concesso all'ASL SA/2 un contributo straordinario di euro cinque milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie per l'Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, nonché per gli Ospedali Maria Santissima Addolorata di Eboli, Curteri di Mercato San Severino e San Francesco D'Assisi di Oliveto Citra. Le risorse sono prelevate dai fondi stanziati dall'art. 20 della legge n. 67/1988.

Art. 30.

Disposizioni aggiuntive

1. La legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è così modificata:

a) Il comma 2 dell'art. 36 è così sostituito:

«Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, a seguito di domanda da inoltrare all'amministrazione provinciale competente, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno anno, ha diritto all'iscrizione come residenza venatoria in uno degli ambiti territoriali di caccia istituiti nella regione, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento della quota di accesso. Ha diritto all'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della Regione, per un numero

non inferiore alle venti giornate, per l'esercizio alla caccia all'avi-fauna migratoria. Tale diritto è soggetto al pagamento di una quota non superiore ad 1/3 di quella dell'iscrizione all'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria. Può avere accesso ad altri ambiti territoriali di caccia anche fuori Regione previo consenso dei relativi organi di gestione. I cacciatori residenti nelle isole o nelle aree interessate dai parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell'ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica. La giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, applica con cadenza triennale l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia in rapporto alla propria estensione territoriale.

b) Il comma 7 dell'art. 37 è soppresso.

2. La giunta regionale promuove politiche di riconversione di siti produttivi interessati da crisi industriali, soprattutto verso il settore strategico dell'aeronautica. All'onere si provvede con le risorse di cui alla unità previsionale di base 2.66.143 per un importo iniziale di un milione di euro.

3. La Regione riconosce la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica come scelte fondamentali per lo sviluppo territoriale. La giunta regionale, nell'articolazione dei bandi di accesso agli incentivi di ogni natura, regionali, statali o europei, in favore delle iniziative produttive, attribuisce un punteggio preferenziale alle imprese che presentano progetti di sviluppo fondati sulla ricerca e sulla innovazione tecnologica. Tale punteggio si applica ad ogni iniziativa che contiene una partecipazione del capitale privato all'investimento non inferiore al cinquanta per cento.

4. Al fine di individuare tutti gli alloggi privati non occupati da inquilini e di predisporre un accordo di programma che comprenda l'individuazione di un canone sociale, utile per consentire l'affitto di detti alloggi a soggetti in situazione di disagio abitativo, l'assessore alla edilizia residenziale pubblica istituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo permanente con le prefetture competenti, i comuni della Regione e le associazioni dei proprietari di abitazione e degli inquilini. Entro centottanta giorni dalla istituzione del tavolo permanente è siglato l'accordo di programma, sul quale è acquisito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni dalla ricezione dell'accordo.

5. La legge regionale 7 luglio 1977, n. 32, è così modificata:

a) dopo il punto e) dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«e-bis) da un rappresentante dell'UNI.COOP. - Unione regionale della Campania, per ogni cento cooperative associate o frazioni non inferiori a cinquanta»;

b) Il comma 1 dell'art. 5 è così modificato:

«1. La giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed e-bis) dell'art. 2 quando contino non meno di cento cooperative aderenti della Regione»;

c) all'art. 8 dopo le parole «di cui ai punti b), c), d) ed e)» aggiungere «e-bis»;

d) all'art. 5, è aggiunto il seguente comma:

«Le domande per le sovvenzioni di cui all'art. 5, relative alle attività svolte negli anni 2004 e 2005, sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6. È istituito un fondo dell'importo di un milione di euro a favore delle imprese industriali, artigianali e commerciali danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio del comune di Agropoli nei giorni 21 e 22 ottobre 2005. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive e sentita la commissione consiliare competente, disciplina l'utilizzo del fondo cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base 2.83.243.

7. Ai minori orfani di entrambi i genitori, residenti in Campania, che, alla data del compimento della maggiore età, risultano ricoverati in centri pubblici di assistenza è riconosciuto il diritto a proseguire gli studi e a permanere nel centro. Tale diritto è riconosciuto agli stessi minori anche per il proseguimento degli studi universitari fino al conseguimento della laurea, a condizione che la stessa sia conseguita nei tempi stabiliti dal piano di studi.

8. Il comma 2 dell'art. 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 è soppresso.

9. La norma di cui al comma 8 non si applica al personale che, all'entrata in vigore della presente legge, si trova già in posizione di comando.

10. Dopo il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 15/02 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis) I consiglieri regionali non possono comandare o distaccare presso le proprie strutture coniugi e parenti di primo e secondo grado. Tali comandati devono rientrare presso le amministrazioni di provenienza alla scadenza del comando.».

11. Il personale in servizio presso il consiglio regionale, inquadrato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, art. 38, come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, art. 5, che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui all'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12 è inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della stessa legge n. 12/1981, nella categoria C - ex sesta qualifica funzionale - con decorrenza 1° ottobre 1978 e nella categoria D - ex settima qualifica funzionale - con decorrenza 17 settembre 1982 ai sensi e per gli effetti delle leggi regionali nn. 12/1981 e 41/1981. I requisiti per tale inquadramento devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° ottobre 1978 per l'inquadramento nella categoria C e dal 17 agosto 1982, per l'inquadramento nella categoria D. Gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. All'art. 32 della legge regionale n. 15/05 sostituire la parola «quindici» con la parola «otto».

Art. 31.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 29 dicembre 2005

BASSOLINO

06R0035

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2005, n. 25.

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio o 2006-2008».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 69 del 30 dicembre 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilancio annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2006 è approvato in € 14.793.983.228,04 in termini di competenza, di cui per partite di giro € 1.902.305.000,00, e in euro 17.422.667.694,76 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2006.

3. Il totale generale delle spese per l'anno finanziario 2006 è approvato in € 14.793.983.228,04 in termini di competenza, di cui per parte di giro in € 1.902.305.000,00, e in € 15.756.518.045,81 in termini di cassa.

4. Sono autorizzati l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2006.

5. È autorizzata l'iscrizione nell'unità previsionale di base 7.28.64 denominata «Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori» della somma di € 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio 2006. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

6. È autorizzata l'iscrizione nell'unità previsionale di base 6.23.57 denominata «Spese generali, legali, amministrative e diverse» della somma di € 30.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

7. È autorizzata l'iscrizione della somma complessiva di euro 184.119.288,68 nelle seguenti unità previsionali di base relative al P.O.R. Campania 2000/2006: 22.79.214 denominata «Asse I - Risorse naturali», 22.79.215 denominata «Asse II - Risorse culturali», 22.79.216 denominata «Asse III - Risorse umane», 22.79.217 denominata «Asse IV - Sistemi locali di sviluppo», 22.79.218 denominata «Asse V - Città», 22.79.219 denominata «Asse VI - Reti e nodi di servizio», 22.79.220 denominata «Asse VII - Assistenza tecnica». Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

8. È autorizzata l'iscrizione nell'unità previsionale di base 6.23.57 denominata «Spese generali, legali, amministrative e diverse» della somma di € 44.339.997,19 per compensazione di cui all'art. 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

9. È autorizzata l'iscrizione della somma complessiva di euro 154.789.846,00 per interventi di interesse sociale e per spese di investimento, in applicazione dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

Art. 2.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2006 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

Art. 3.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi 2007-2008.

Art. 4.

Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali

1. È approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi, allegato A, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali di cui all'art. 27 della legge regionale n. 7/02.

2. Nel bilancio annuale 2006, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi € 5.000.000,00.

3. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito, ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge regionale n. 7/02, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

Art. 5.

Ricorso al mercato finanziario

1. È autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 4 e 5, e dell'art. 9 della legge regionale n. 7/02, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale - allegato B.

2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di € 713.504.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2006.

4. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una induzione del valore delle passività totali a carico della Regione.

Art. 6.

Fondi di riserva

1. È autorizzata l'iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale della spesa per l'anno finanziario 2006, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:

- a) del fondo spese obbligatorie pari ad € 9.415.575,00 per la competenza ed a € 9.415.575,00 per la cassa;
- b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 11.400.000,00 per la competenza e ad € 11.400.000,00 per la cassa;
- c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad € 1.100.000.000,00.

Art. 7.

Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale n. 7/2002.

Art. 8.

Approvazione elenco spese obbligatorie

1. È approvato l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 7/2002 - allegato C.

Art. 9.

Garanzia fidejussoria

1. La giunta regionale è autorizzata a prestare garanzie alle società cooperative agricole con sede in Campania e con non meno di settecotocinquanta soci per una operazione di indebitamento ventennale per spese di investimento che le stesse contraggono nel corrente esercizio finanziario per un importo massimo di 5 milioni di euro.

2. Per la previsione dell'incidenza del rischio a carico del bilancio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7/2002, art. 12, comma 5, riportata nell'elenco allegato *D* alla legge di bilancio, si fa fronte con le risorse dei fondi di riserva iscritti alla U.P.B. 7.28.135.

Art. 10.

A l l e g a t i

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2005 i documenti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 7/2002.

2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n. 7/2002 art. 13, comma 1, lettere *b*) e *c*), art. 18, comma 11, lettere *a*) e *c*), art. 20, comma 5, lettere *a*), *b*) e *c*), è rinviata fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 50 della legge regionale n. 7/2002.

Art. 11.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 28 dicembre 2005

BASSOLINO

06E0036

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 2 2 5 *

€ **2,00**